Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Martedì, 16 luglio** — **Numero 168.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È assegnata alla signora Angiolina Cesàro, vedova del professore Ernesto Cesàro, un'annua pensione vitalizia da calcolarsi in base al disposto dell'art. 110, comma 2°, della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Questa disposizione è applicabile dal giorno della morte del prof. Ernesto Cesàro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 406 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 dicembre 1878, n. 4610, 19 giugno 1887, n. 4584, 19 giugno 1888, n. 5465 e il R. decreto 10 giugno 1900 sull'ordinamento del personale dei vari Corpi della R. marina;

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 sugli stipendi ed assegni fissi al personale della R. marina;

Visto il regolamento per il servizio sulle navi armate in data 31 marzo 1898;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1897, n. 111 per gli assegni speciali e la composizione del personale del R. naviglio e le successive varianti al medesimo;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'unito regolamento per gli assegni speciali di bordo, firmato d'ordine Nostro dal ministro della marina, è approvato.

Art. 2.

Le nomine dei comandanti di forze navali e di RR. navi e dei comandanti responsabili di navi in allestimento avvengono per decreto Reale. Il decreto che nomina il comandante responsabile di una nave in allestimento, vale a confermarlo in carica quando la nave passa in armamento, armamento ridotto o riserva e quando perdurando i lavori d'approntamento ritorna nella primitiva posizione di allestimento.

Art. 3.

1. Gli ufficiali aventi grado di ammiraglio o di vice ammiraglio se in comando di forza navale, sebbene questa non sia ripartita in divisioni, hanno sempre il titolo di comandante in capo di armata o di squadra.

2. All'ufficiale avente grado di contrammiraglio può essere conferito il titolo di comandante in capo di squadra o di divisione navale senza che ne derivino effetti a riguardo dell'indennità di carica e degli altri averi di bordo. È fatta eccezione per i casi di surrogazione di ufficiali del grado superiore a tenore dell'annesso regolamento.

Art. 4.

È abrogato il regolamento approvato col R. decreto 4 febbraio 1897, n. 111, ed ogni altra disposizione che risulti contraria alla presente Nostra determinazione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO sugli assegni speciali di bordo.

Art. 1.

Posizione delle navi.

1. Le navi sono tenute in una delle seguenti posizioni amministrative:

Armamento,
Armamento ridotto,
Riserva,
Allestimento,
Disponibilità.

2. Le tabelle di equipaggiamento stabiliscono quali delle posizioni suddette sono applicabili a ciascuna nave o classe di navi.

3. Per la misura delle competenze e per ogni altro effetto contabile, le posizioni di armamento ridotto e di allestimento sono identiche rispettivamente a quelle di riserva e di disponibilità, fermo restando quanto dispongono le apposite leggi e regolamenti circa il computo del tempo d'imbarco per gli effetti della pensione e dell'avanzamento, e le eccezioni stabilite nel presente regolamento ed in altri.

4. Il passaggio delle navi da una all'altra dalle posizioni indicate nell'articolo precedente è di esclusiva competenza del Ministero. L'ordine relativo a tale passaggio deve essere confermato con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

5. Le navi che non si trovano in nessuna delle posizioni suddette, sono in istato di disarmo. Il personale che vi presta servizio è considerato come destinato a terra, e non è contemplato dal presente regolamento.

Art. 2.

Tabelle di equipaggiamento.

1. All'equipaggiamento del R. naviglio e del naviglio ausiliario e all'assegnazione del personale ai comandi di forze navali provvedono apposite tabelle approvate con decreto del Ministero della marina da registrarsi alla Corte dei conti. In modo analogo si provvede alle varianti da apportare alle tabelle suddette.

Art. 3.

Posizione amministrativa del personale a bordo.

1. È personale imbarcato, quello destinato a bordo in forza delle tabelle di equipaggiamento. Si considerano altresì in tale posizione:

a) gli ufficiali appartenenti alle case militari dei RR. principi imbarcati;

b) i giudici di campo;

c) il personale che risulta eccedente alle tabelle di equipaggiamento per promozione conseguita a bordo, e quello che segue sulle navi corsi d'istruzione di qualsiasi genere e periodi di esperimento professionale;

d) gli ufficiali inferiori e subalterni, i macchinisti di 3ª classe, gli allievi macchinisti e fuochisti imbarcati in eccedenza alle tabelle per disposizione ministeriale, in relazione alle avvertenze che precedono le tabelle stesse;

e) i mozzi che per motivi disciplinari o di servizio sono imbarcati su RR. navi, all'infuori di quelle destinate al servizio di scuola-mozzi.

2. È personale di passaggio quello trasferito da una destinazione all'altra per mezzo di R. nave. Si considerano altresì in tale posizione:

a) gli ufficiali destinati temporaneamente a bordo per prove ed esperimenti di qualsiasi genere, quando non sono imbarcati su altre navi armate od in riserva;

b) gli ufficiali che fuori la sede del proprio dipartimento cessano da una destinazione a bordo alla quale è annessa una carica, durante il periodo stabilito per la consegna; e sempre per

detto periodo i militari del corpo R. equipaggi che hanno responsabilità [illegible]:

c) gli ufficiali in congedo che per autorizzazione del Ministero sono ammessi ad assistere ad esercitazioni navali: in questo caso essi percepiscono gli assegni di bordo stabiliti per il grado che hanno conseguito nella riserva navale;

d) il personale in genere tenuto temporaneamente a bordo in eccedenza alla tabella per eccezionali esigenze di servizio, escluso quello specificato nel 1° comma d) di questo articolo.

Il personale normalmente può essere tenuto di passaggio solo su navi armate o in riserva. Può considerarsi in tale posizione anche su navi in allestimento e su quelle in disponibilità con tabella d'armamento o di riserva, limitatamente però al solo personale del corpo R. equipaggi.

3. È personale accasermato quello del corpo R. equipaggi tenuto a bordo di navi in disponibilità o allestimento in eccedenza alla tabella per qualsiasi motivo eccettuati i casi di cui al n. 1 di questo articolo.

4. Il personale militare destinato a equipaggiare in tutto o in parte navi mercantili impiegate in tempo di guerra a scopi militari, o comunque requisite per servizio dello Stato, si considera come imbarcato su R. nave.

5. Quando invece il personale suddetto è destinato su navi del commercio nei casi di ordinario noleggio, riceve gli assegni previsti dall'art. 35 del presente regolamento.

Art. 4.

Assegni di bordo — Norme generali.

Gli assegni speciali di bordo dovuti al personale militare della R. marina sono stabiliti dalle tabelle annesse al presente regolamento in relazione alla posizione della nave, a quella del personale destinatovi, al suo grado ed alle funzioni che esercita. Salvo le eccezioni stabilite dal presente regolamento e da altri, il diritto a percepirli è regolato dalle seguenti norme generali:

a) decorrono dal giorno dell'imbarco se questo avviene la mattina, o da quello successivo se l'imbarco avviene la sera. Nel caso di promozione o di passaggio di categoria o di specialità, i nuovi assegni decorrono dalla data colla quale perviene a bordo la notificazione relativa, sempre quando la decorrenza della promozione o del passaggio di categoria non siano posteriori a questa data. Nei casi di promozione da sottufficiale ad ufficiale e da sotto capo a secondo capo, il trattamento tavola del grado conseguito decorre in ogni caso dalla data della notificazione a bordo;

b) sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo e non sono cumulabili con assegni di destinazione a terra;

c) non sono dovuti ai sotto capi e comuni non raffermati con soprassoldo o con premio ricoverati nelle infermerie di bordo. Sono però dovuti ai militari predetti, quando l'infermità per la quale vi sono ricoverati dà luogo a verbale di disgraziato accidente;

d) sono soggetti a ritenuta per castigo ai sotto capi e comuni non raffermati con soprassoldo o con premio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, e ne è sospeso il conteggio ai militari detenuti in attesa di giudizio;

e) le norme di cui ai comma b), c) e d) non sono applicabili ai soprassoldi per responsabilità di materiali, viveri o vestiario, il diritto ai quali cessa soltanto quando sia avvenuta effettiva consegna della carica. Per il maggiore assegnamento spettante ai puntatori scelti, vedasi la nota (g) della tabella D del presente regolamento;

f) i militari del corpo R. equipaggi imbarcati di passaggio hanno diritto a tutti gli assegni di bordo. Però i soprassoldi di categoria o specialità sono ad essi corrisposti, soltanto quando prestano servizio nella propria categoria o specialità, in seguito ad ordine del giorno del comandante di bordo;

g) i militari del corpo R. equipaggi accasermati hanno diritto soltanto agli assegni [illegible] che spettano a quelli imbarcati.

Art. 5.

Funzioni di grado.

1. Il militare che esercita le funzioni del grado superiore o quelle di categoria diversa dalla propria, in forza dell'ordine di imbarco o di un ordine del giorno dell'autorità competente e nei limiti delle tabelle di equipaggiamento, ha diritto agli assegni speciali che competono al militare che sostituisce, ad eccezione dell'indennità di carica, la quale è sempre corrisposta in relazione al grado effettivo.

2. È nel sopradetto caso l'ufficiale che, per le regole di successione di comando, sostituisce il comandante di una forza navale, e il comandante o l'ufficiale in 2° di una nave, morti o sbarcati senza essere surrogati, e così pure l'ufficiale che regge una delle dette cariche, quando il titolare prende imbarco dopo la costituzione della forza navale o il passaggio della nave in una delle posizioni contemplate dal presente regolamento.

3. È pure seguita la norma stabilita dal n. 1 per l'ufficiale che sostituisce il comandante di una forza navale, il comandante o l'ufficiale in 2° di una nave, i quali siano in licenza ordinaria, eccezion fatta dell'indennità di carica e delle spese di ufficio che continuano a competere al titolare della carica, il quale però deve sostenere le spese corrispondenti a quest'ultimo assegno.

4. Nel caso che il comandante di una forza navale, il comandante e l'ufficiale in 2° di una nave siano per malattia o ferita resi inabili a esercitare la loro carica, essi continuano a ricevere i loro assegni, e coloro che ne adempiono le funzioni continuano a percepire i propri.

5. Chi è promosso a bordo e risulta in eccedenza alla tabella, conserva le stesse funzioni che prima esercitava, ma percepisce gli assegni di bordo relativi al grado conseguito.

6. Se la tabella di equipaggiamento prevede l'assegnazione facoltativa di due o più gradi successivi, il trattamento tavola e i soprassoldi da corrispondere a chi esercita le funzioni del grado superiore sono ragguagliati al meno elevato dei gradi previsti.

Art. 6.

Ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio. Ufficiali e sottufficiali in missione.

1. Gli ufficiali appartenenti a Case militari dei Reali principi imbarcati, quelli destinati a bordo in qualità di giudici di campo o con altro incarico eventuale, sono ammessi alle mense di bordo in conformità di quanto è stabilito dal seguente art. 9. Se ufficiali ammiragli o superiori, hanno diritto al maggiore assegno per trattamento tavola previsto per le cariche di capo o sotto capo di stato maggiore o di capo di servizio di forza navale a seconda del rispettivo grado e corpo.

2. Gli ufficiali di passaggio non hanno diritto ad assegni di bordo, ma sono ammessi a partecipare alle mense in conformità dell'art. 9. Qualora si tratti di passaggio su navi sulle quali non sono costituite le mense, e su quelle comandate da sottufficiali, il trattamento tavola è corrisposto in contanti; gli ufficiali ammiragli e superiori percepiscono la quota stabilita dall'art. 14 per gli ufficiali ammessi a mensa di comandante di nave; gli ufficiali inferiori e subalterni la quota spettante a mensa ufficiali.

3. La norma di cui all'art. 3, n. 2, lettera a), per il caso di prove o esperimenti, si segue soltanto quando l'ufficiale è tenuto a prendere i pasti sulla nave sulla quale è imbarcato di passaggio, e sempre che non si tratti di prove sugli ormeggi. L'ufficiale imbarcato su altra nave armata od in riserva continua a considerarsi amministrativamente presente su questa; però quando occorre prende i pasti sulla nave che fa le prove, alla mensa che gli compete, la quale a tal uopo percepisce le quote stabilite dal-

l'art. 14, per intero oppure per metà, secondo che vi fa entrambi i pasti oppure uno solo.

4. I comandanti di forze navali ed i comandanti di navi, che si recano in missione a terra, conservano tutti gli assegni di bordo ed hanno diritto al soprassoldo di missione nel limite stabilito dall'apposito regolamento.

5. Gli ufficiali non in comando e i sott'ufficiali imbarcati che si recano in missione a terra percepiscono gli assegni stabiliti dall'apposito regolamento. Se partecipano ad una mensa, questa continua a percepire i loro assegni di vitto per i primi quindici giorni della missione.

Art. 7.

Ufficiali, sottufficiali e militari del corpo R. equipaggi raffermati con soprassoldo o con premio, in licenza.

1. Gli ufficiali imbarcati che si recano in licenza ordinaria non percepiscono per la durata della licenza alcuno degli assegni di bordo, eccezion fatta dell'indennità di carica e delle spese d'ufficio, osservandosi per le spese a queste corrispondenti la norma di cui all'art. 5, § 3.

2. Gli ufficiali imbarcati che si recano in breve licenza conservano gli assegni personali di bordo; gli assegni di vitto sono invece dovuti alle rispettive mense.

3. I sottufficiali in genere e i sotto capi e comuni raffermati con soprassoldo o con premio durante le licenze brevi, ordinarie e quelle straordinarie previste dal 1° capoverso dell'art. 278 del regolamento di disciplina, quando non cessano di far parte dell'equipaggio della nave, continuano a percepire personalmente la razione viveri con le modalità previste dal regolamento d'amministrazione e contabilità del corpo R. equipaggi; percepiscono altresì gli assegni speciali di bordo escluso il trattamento tavola e tenuto conto delle eccezioni stabilite dal n. 5 del presente articolo; però durante le brevi licenze quest'ultimo assegno, tanto per i sottufficiali quanto per i sotto capi colle funzioni del grado superiore, è corrisposto alle mense.

4. Per il maggiore assegno spettante per la qualifica di puntatore scelto si osserverà il disposto della nota (*g*), tabella *D*, del presente regolamento.

5. I soprassoldi per funzioni di commissario, di capo carico e di consegnatario in genere si perdono durante le licenze, quando ha luogo cessione della contabilità o della carica. I soprassoldi di segretario del comandante e del dettaglio e di furiere di squadra, i maggiori assegni per il servizio di istruttore, di portalettere, tipografo, cuoco dell'equipaggio, attendente di mensa di sott'ufficiali, panattiere e macellaio, spettano in ogni caso per le sole giornate di effettiva presenza a bordo.

6. I militari con le funzioni del grado superiore, se durante le licenze conservano il diritto agli assegni speciali di bordo, continuano a percepirli nella misura spettante al grado del quale hanno le funzioni.

Art. 8.

Sottufficiali e militari raffermati con soprassoldo o con premio autorizzati a curarsi in famiglia.

I sottufficiali in genere e sotto capi e comuni raffermati con soprassoldo o con premio, quando autorizzati a curarsi in famiglia, subordinatamente alle modalità prescritte dal regolamento di disciplina, percepiscono personalmente la razione viveri nella misura stabilita per il servizio a terra, e per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di autorizzazione.

Art. 9.

Manse di bordo.

1. Sulle navi di armamento, armamento ridotto e riserva, ad eccezione dei cacciatorpediniere, torpediniere e sommergibili in genere, dei sambuchi, delle barche a vapore e delle barche torpediniere sono, a seconda dei casi, costituite le seguenti mense:

a) Mensa di comandante in capo o sott'ordini di forza navale. — È costituita sulla nave che ne porta l'insegna di comando, e vi partecipano il capo di stato maggiore, il comandante di bandiera, il sotto capo di stato maggiore, gli ufficiali aiutanti di bandiera e segretari: vi sono pure ammessi gli ufficiali più elevati in grado dell'ufficiale in 2° della nave, se imbarcati con incarico eventuale o di passaggio.

Nel caso che il comandante della forza navale muoia o sbarchi senza essere surrogato, oppure si rechi in licenza ordinaria, la mensa continua a funzionare con le quote dovute ai commensali giusta l'art. 14, presieduta dal capo di stato maggiore, o dal comandante di bandiera a seconda dell'anzianità, fino all'imbarco del nuovo comandante di forza navale o al ritorno del comandante in carica dalla licenza ordinaria;

b) Mensa di comandante di nave. — È costituita sulle navi senza insegna di comando e su quelle con insegna di ufficiali ammiragli che esercitano comando a terra, quando il numero degli ufficiali componenti lo stato maggiore (il comandante escluso) è superiore a tre. Vi sono ammessi gli ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, se di grado più elevato dell'ufficiale in 2°;

c) Mensa ufficiali. — Vi partecipano tutti gli ufficiali di bordo, compresi quelli imbarcati con incarico eventuale o di passaggio qualora, in forza dei precedenti capoversi, non siano ammessi ad altra mensa. Vi partecipano inoltre il comandante di bordo, qualora il numero degli ufficiali componenti lo stato maggiore (il comandante escluso) sia di tre o meno, gli ufficiali capi di servizio di forza navale e gli allievi della R. accademia navale, quando non sia costituita la mensa di cui alle lettere *d*) ed *e*). L'ufficiale in 2° che surroga il comandante continua sempre a partecipare a detta mensa;

d) Mensa guardiamarina. — È costituita in seguito ad autorizzazione ministeriale per gli ufficiali di questo e di grado corrispondente, quando ne sono imbarcati 6 o più e le sistemazioni di bordo lo consentono. Vi sono pure ammessi gli allievi della R. accademia navale, quando imbarcati isolatamente;

e) Mense degli allievi della R accademia navale. — È costituita sulle apposite navi-scuola;

f) Mense sottufficiali. — Vi partecipano i sottufficiali imbarcati, quelli di passaggio, quelli accasermati e gli allievi macchinisti del 3° anno di corso imbarcati per esperimento.

2. Sulle navi da battaglia e sussidiarie in allestimento, purchè il numero degli ufficiali assegnati dalla tabella (escluso il comandante) sia uguale o superiore a 6, su quelle di ugual tipo in disponibilità con tabella d'armamento o di riserva oppure addette al servizio di talune piazze marittime designate dal Ministero, è costituita la mensa ufficiali e, quando il numero degli ufficiali è superiore a 4, può essere costituita la mensa del comandante.

3. Su tutte le navi in disponibilità e in allestimento, salvo le eccezioni di cui al n. 1 del presente articolo, sono costituite le mense dei sottufficiali.

Art. 10.

Personale per il servizio delle mense e sulle navi-ospedale

1. Alle mense di bordo su navi armate e in riserva e, nel caso previsto dall'art. 9, n. 2, su quelle in disponibilità, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti di mensa e di cucina militari previsti dal regolamento per il servizio a bordo:

mensa di ammiraglio o di vice ammiraglio in comando 2 cuochi, 2 domestici;

mensa di contrammiraglio in comando, di capitano di vascello comandante di divisione navale o di stazione navale all'estero: 1 cuoco, 2 domestici;

mensa di comandante di nave: 1 cuoco, 1 domestico;

mensa di ufficiali o guardiamarina con 20 commensali o meno: 1 cuoco, 1 domestico;

come sopra con più di 20 commensali: 2 cuochi, 2 domestici;

sulle navi ospedale per la cucina degli ammalati: 1 cuoco.

2. Per le navi sulle quali in conformità dell'art. 9 non sono costituite mense, non spettano in alcun caso nè cuochi nè domestici. Alle mense costituite sulle navi in allestimento in conformità del n. 2 dell'art. 9 in luogo dei cuochi e domestici borghesi sono assegnati marinai (comuni di 2ª classe) funzionanti da cuoco e da domestico, nello stesso numero di quelli borghesi e retribuiti con i soprassoldi previsti dalla tabella *D* del presente regolamento. Alle mense degli allievi della R. accademia provvede l'Istituto, mediante famigli da esso retribuiti, salvo che per la razione viveri. Alle mense dei sottufficiali sono assegnati gli attendenti di mensa e di cucina militari previsti dal regolamento per il servizio a bordo, e ad essi spetta l'assegno previsto alla tabella citata.

3. In tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per speciali circostanze, i cuochi o domestici borghesi possono essere totalmente o parzialmente sostituiti dai marinari funzionanti da cuoco o da domestico, di cui al precedente n. 2.

4. Ai cuochi e domestici borghesi assegnati alle mense di bordo e alle navi-ospedale spetta oltre la razione viveri di cui all'art. 13, n. 3, il seguente assegno giornaliero:

primi cuochi o cuochi unici, per mense di ufficiali ammiragli: L. 5;

primi cuochi o cuochi unici per mense di comandanti e di ufficiali o cuochi di navi-ospedale: L. 3.50;

secondi cuochi: L. 2.50;

primi domestici: L. 2.50;

secondi domestici: L. 2.

Quando ad una mensa è assegnato un sol domestico, gli spetta l'assegno di primo domestico. Qualora invece ne siano assegnati diversi, per uno spetta l'assegno di primo domestico e per tutti gli altri quello di secondo. Lo stesso dicasi per i cuochi.

I famigli borghesi suddetti devono essere sempre compresi nominativamente nei fogli di competenza. Essi continuano a percepire assegno e razione, anche quando il funzionamento della mensa è temporaneamente sospeso.

5. Le mense dei comandanti di forze navali, dei comandanti di navi e degli ufficiali retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina di cui al paragrafo 1 del presente articolo con un soprassoldo mensile di L. 10 per ciascuno a carico dell'ammontare degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse; la misura di tale soprassoldo non può in alcun caso essere sorpassata.

Art. 11.

Rancio dell'equipaggio — Cuochi dell'equipaggio.

1. Il rancio dell'equipaggio è costituito sulle navi in qualsiasi posizione, meno quelle nello stato di disarmo e quelle sulle quali, in conformità dell'art. 9, n. 1, non è costituita alcuna mensa. Vi partecipano tutti i sotto capi e comuni dell'equipaggio imbarcati, di passaggio o accasermati, purchè non addetti al servizio delle mense o ricoverati nelle infermerie di bordo.

2. Il rancio è confezionato da marinai (comuni di 2ª classe) adibiti al servizio di cuochi dell'equipaggio, i quali sono assegnati alle navi in ragione di uno ogni 150 uomini del Corpo R. equipaggi e frazione assegnati dalla tabella (aggiungendo per le navi-scuole gli allievi), fino al numero massimo di tre; però sulle navi con equipaggio di 600 uomini o più ne sono assegnati quattro.

Art. 12.

Assegni di vitto — Generalità.

1. Sono assegni di vitto:

la razione viveri;

l'assegno per miglioramento vitto;

il trattamento tavola e le quote di esso di cui all'art. 14, num. 2;

il maggiore assegno per trattamento tavola dovuto agli ufficiali a mensa non propria ed agli ufficiali con cariche speciali.

Eccettuato l'ultimo che è corrisposto in contanti agli aventi diritto, tali assegni non sono personali, ma dovuti alle mense od ai ranci a seconda del personale per il quale sono stabiliti; è pure dovuta alle mense la razione viveri di tutto indistintamente il personale di servizio militare e borghese. Sulle navi in conformità degli articoli 9 e 11 non sono costituite nè mense nè ranci, gli assegni di vitto sono corrisposti in contanti agli aventi diritto.

2. Nel conteggio degli assegni di vitto è aumentata una giornata, se nel traversare il 180° meridiano (da Greenwich) si deve ripetere la data di un giorno; ed è diminuita una giornata, se devesi annullare la data suddetta.

Art. 13.

Razione viveri.

1. Ogni persona che fa parte dello stato maggiore di una nave in armamento, in armamento ridotto o in riserva ha diritto alla razione viveri stabilita dal Ministero per i militari di marina imbarcati.

2. Ha pure diritto alla razione suddetta ogni persona facente parte dell'equipaggio di una nave in qualsiasi posizione contemplata dal presente regolamento.

3. È altresì dovuta la razione viveri agli ufficiali, agli assistenti del genio navale e ai militari del corpo R. equipaggi che giusta l'art. 3 del presente regolamento, sono considerati imbarcati, di passaggio o accasermati e al personale borghese comunque imbarcato. Per gli ufficiali tale diritto è limitato alle sole navi armate o in riserva.

Art. 14.

Trattamento tavola.

1. Per gli ufficiali le tabelle annesse al presente regolamento stabiliscono in quali casi ed in qual misura è dovuto il trattamento tavola, ed il maggiore assegno spettante a questo titolo per alcuni gradi e cariche. Per gli aspiranti e gli allievi della R. accademia navale, quando non ammessi alla mensa ufficiali il trattamento tavola è di L. 0.80 al giorno. Per i sottufficiali è di L. 0.50.

2. Per il personale ammesso alle mense di bordo in conformità all'art. 9, perchè addetto al comando di forza navale o imbarcato con incarico eventuale o di passaggio, sono dovute alle mense stesse, oltre la razione viveri, le seguenti quote giornaliere:

mensa di comandante di forza navale su navi in armamento, armamento ridotto o riserva L. 7 per ciascuno dei commensali, se il loro numero è di 6 o più; tale quota individuale è aumentata di una lira per ogni commensale in meno di tale numero;

mensa di comandante di nave in armamento, armamento ridotto o riserva L. 6 per ciascun commensale;

mensa di ufficiali, guardiamarina, aspiranti o allievi della R. accademia navale e sottufficiali, la quota è uguale al trattamento tavola degli ordinari commensali.

3. I comandanti di navi che nel caso previsto dal comma *c*) dell'art. 9 n. 1 partecipano alla mensa ufficiali, e gli ufficiali che presiedono mense di allievi della R. accademia navale, percepiscono il trattamento tavola loro dovuto in ragione del grado e della carica, fermo restando il disposto dell'articolo 5. In entrambi i casi essi versano alle mense le quote di cui al numero precedente.

4. Sulle navi in allestimento, purchè il numero degli ufficiali assegnati sia uguale o superiore a 6 (il comandante escluso), sulle navi, cacciatorpediniere e torpediniere in disponibilità con tabella

di armamento o di riserva e sulle navi in disponibilità addette al servizio delle difese locali di talune piazze marittime designate dal Ministero, il soprassoldo giornaliero stabilito dalle tabelle *A* e *B* è aumentato di L. 1.00 per gli ufficiali di qualsiasi grado. Sulle navi sulle quali, in conformità del disposto del § 2 dell'art. 9, è costituita la mensa ufficiali, tanto i soprassoldi, quanto gli aumenti sopraspecificati sono per gli ufficiali inferiori e subalterni corrisposti a titolo di trattamento tavola da versarsi alla mensa; agli ufficiali superiori, ai tenenti di vascello aventi carica di comandante o di ufficiale in 2°, agli ufficiali con incarico speciale su nave officina, si intende corrisposta allo stesso titolo una quota degli assegni suddetti pari a L. 2.50.)

Art. 15.

Aumenti di trattamento tavola.

1. Il trattamento tavola, il maggiore assegno per questo titolo e le quote di cui all'art. 14 n. 2, s'intendono fissati normalmente per il mare Mediterraneo, il quale si considera limitato verso i mari comunicanti:

a) dal meridiano di Tarifa, nello stretto di Gibilterra;

b) dalla linea congiungente i due castelli Seddul Bahr e Cum Kalè nei Dardanelli;

c) dalla linea congiungente lo spigolo sud dei moli formanti porto Ibrahim coll'estremità ovest della diga Radd el Makèd, nel canale di Suez.

I detti assegni sono aumentati di metà al difuori dei limiti sopraindicati.

Gli aumenti e le diminuzioni decorrono dal giorno del passaggio da una zona all'altra, se questo avviene nelle ore antimeridiane, dal giorno successivo se avviene nelle ore pomeridiane.

2. In circostanze eccezionali gli assegni per trattamento tavola possono essere aumentati fino a raggiungere il doppio di quelli normali fissati per il mare Mediterraneo. Tali aumenti sono ordinati dal Ministero e confermati con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 16.

Miglioramento vitto.

1. Per le navi sulle quali a tenore dell'art. 11, n. 1 è costituito il rancio dell'equipaggio, spetta per ogni militare di bassa forza imbarcato, di passaggio o accasermato e partecipante a detto rancio, un assegno giornaliero di L. 0.02 con l'aumento del 50 0[0 nei mesi da giugno a settembre inclusivamente; fuori del Mediterraneo tale assegno è di L. 0.04 in qualunque epoca dell'anno. Sulle navi il cui equipaggio è inferiore a 25 uomini l'assegno è in ogni caso di L. 0.50 al giorno complessivamente.

Tale assegno deve essere esclusivamente erogato per provvedere all'acquisto di verdura, aromi ed altri condimenti per il rancio dell'equipaggio; di anice o di altro liquore da mescolarsi durante la stagione estiva all'acqua dei cernieri, e quando possibile, senza danno del trattamento giornaliero, all'acquisto di generi alimentari e bevande in aumento del rancio ordinario nei giorni di ricorrenze solenni.

2. Gli acquisti di cui al precedente capoverso sono regolati con speciali norme contabili emanate dal Ministero, e i rendiconti relativi si annettono alle contabilità viveri. Per il rimborso dell'assegno di miglioramento vitto spettante per i militari accasermati, si osserva il disposto del regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 17.

Distribuzione di bevande al personale addetto al funzionamento degli apparati motori e delle dinamo.

1. Nei giorni in cui funzionano gli apparati motori, od anche soltanto le macchine ausiliarie dei medesimi e le dinamo, spettano al personale di macchina e torpediniere, destinato al funzionamento così dei generatori di vapore come dei macchinari suddetti, le distribuzioni straordinarie di vino e altre bevande stabilite dalle disposizioni in vigore circa il servizio dei viveri.

Tali distribuzioni sono fatte sempre in natura, ad eccezione delle navi sulle quali l'equipaggio riceve la razione in contanti: su queste si corrisponde in contanti agli aventi diritto l'equivalente della distribuzione.

2. La distribuzione straordinaria di cui al n. 1 del presente articolo, si intende concessa per ogni periodo di 24 ore decorrenti dal momento dell'accensione dei fuochi così alle caldaie principali come a quelle ausiliarie fino a 24 ore dopo l'estinzione, oppure fino al momento in cui il personale cessa di prestar servizio ai macchinari, se ciò avviene prima dell'estinzione.

Art 18.

Personale per il servizio delle sussistenze.

1. Il soprassoldo giornaliero spettante ai consegnatari di viveri militari ed ai graduati e comuni destinati al servizio delle sussistenze a bordo, è stabilito dalla tabella *D* del presente regolamento. Le tabelle di equipaggiamento stabiliscono in qual misura questo personale è assegnato alle varie navi.

2. Speciali disposizioni stabiliscono gli averi dei consegnatari e coadiutori borghesi ai viveri, che eventualmente fossero imbarcati sulle RR. navi.

Art. 19.

Personale addetto alla manutenzione dei doppi fondi.

1. Sulle navi a scafo metallico munite di doppio fondo è assegnato per la manutenzione dei doppi fondi apposito personale, nella misura stabilita dalle avvertenze generali che precedono le tabelle di equipaggiamento.

2. Al personale destinato ai doppi fondi spetta in qualsiasi posizione il soprassoldo stabilito nella tabella *D*.

Art. 20.

Movimenti di materiali e di combustibile effettuati da personale militare.

1. Sulle navi adibite al trasporto di materiali spetta al personale di bassa forza che ha direttamente contribuito all'imbarco, allo stivamento ed allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di L. 0.15 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di materiale imbarcato. La spesa relativa deve essere regolarizzata dalle dichiarazioni prescritte dal regolamento di amministrazione e contabilità; quella relativa alla ripartizione dell'assegno deve sempre esser fatta su elenco nominativo degli aventi diritto.

2. Quando l'imbarco o lo sbarco del carbone sulle navi viene eseguito da militari del corpo R. equipaggi gli individui che prendono parte al lavoro d'imbarco, estrazione e sbarco e di stivamento, sono retribuiti collettivamente con l'ammontare dell'assegno di L. 0.80 per ogni tonnellata di carbone estratto o trasportato. Quando con gli individui suddetti si provvede anche al trasporto del carbone dai depositi a terra sulle barche, la misura dell'assegno è di L 1.50 per ogni tonnellata. Quando invece si tratta del solo stivaggio nei carbonili del combustibile già messo a bordo da personale borghese, oppure di eventuali movimenti di combustibile fra i vari carbonili della nave, l'assegno di cui sopra è ridotto a L. 0 20. Il pagamento dei soprassoldi predetti è fatto con le stesse norme stabilite nel numero precedente per il soprassoldo dovuto per imbarco di materiali, ponendo la massima cura nello specificare la specie del lavoro eseguito (imbarco, sbarco, stivaggio, movimento interno).

Art. 21.

Maggiori assegni pel servizio da palombaro.

I militari destinati a seguire i lavori da palombaro vengono **retribuiti secondo le norme stabilite nelle istruzioni sul servizio da palombaro.**

Art. 22.

Scuole elementari e professionali a bordo.

1. Sulle RR. navi armate o in riserva sono istituite le scuole in conformità del regolamento per il servizio a bordo. Sulle navi con equipaggio inferiore a 100 uomini per aprire le scuole è necessaria l'autorizzazione del Ministero, ad eccezione di quella serale per gli analfabeti che si istituisce sempre che ne risulta la necessità.

Sulle navi d'uso locale e sul naviglio torpediniere in genere è istituita soltanto la scuola serale per gli analfabeti, sempre che ne risulta la necessità. Sulle torpediniere e sommergibili riunite in unità complesse, detta scuola è unica per ogni squadriglia o gruppo; per le navi di uso locale che prestano servizio nella stessa sede, il comandante in capo di dipartimento marittimo o comandante militare marittimo regola il numero delle scuole secondo la quantità complessiva di analfabeti e lo speciale servizio prestato da dette navi, in modo che l'istruzione riesca proficua.

2. Le scuole hanno principio in seguito ad ordine del giorno del comando di bordo.

3. Agli istruttori ed assistenti delle scuole spetta per ogni giornata di lezione il soprassoldo stabilito dalla tabella *D*; però l'assegno complessivo di ciascun mese non può superare l'ammontare di 12 soprassoldi giornalieri, anche se il numero di giornate di lezione è maggiore di 12

Agli istruttori ed assistenti delle scuole serali per analfabeti spetta uguale soprassoldo computato con le stesse norme e cumulabile con quello di istruttore ed assistente di scuole diurne.

Agli istruttori della scuola speciale per graduati fuochisti spetta il soprassoldo assegnato agli istruttori professionali su navi scuola (n. 5 della tabella *D*).

4. Per le scuole suddette spetta complessivamente per ogni nave un assegno giornaliero per spese di cancelleria, computato in ragione di L. 0.003 per ogni individuo dell'equipaggio considerato nella tabella di equipaggiamento. L'ammontare complessivo di tale assegno giornaliero non può per ogni nave essere inferiore a L. 0.50.

5. Le spese di cancelleria vengono regolate in base alle norme seguenti:

a) l'assegno di cancelleria è rimborsato, nei limiti della somma stabilita, ai direttori delle scuole in base alle note d'acquisto vistate dal comandante;

b) all'apertura della scuola è anticipato ai direttori l'assegno di un mese per sopperire alle spese di impianto, e, qualora per disarmo della nave o par altre cause, si chiudano le scuole prima che trascorra un mese dall'apertura, la differenza tra la parte di anticipazione già spesa e l'assegno spettante è conteggiata con speciale autorizzazione del comandante di bordo;

c) con l'assegno di cancelleria si deve far fronte ad ogni spesa di cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite ed altro materiale scolastico. I libri di testo degli allievi sono sempre a loro carico, e restano di loro proprietà; quelli necessari agli istruttori e che non si trovano nella dotazione di bordo, si acquistano con l'assegno di cancelleria e devono caricarsi come dotazione della nave e versarsi al disarmo.

6. Le navi scuole per istruzione della bassa forza non hanno diritto all'assegno per cancelleria, e sopperiscono alle spese occorrenti per le scuole dell'equipaggio permanente coi fondi dovuti alla massa d'economia della scuola in conformità dell'art. 24. Tale disposizione non si intende estesa alle navi da battaglia sulle quali si svolgono corsi d'istruzione o di perfezionamento.

Art. 23.

Supplementi facoltativi e ricompense straordinarie.

1. Allo scopo di provvedere alla corresponsione di speciali supplementi a titolo di ricompensa straordinaria per alcuni incarichi speciali, è stabilito sulle RR. navi di qualsiasi tipo un assegno giornaliero per ciascun militare del corpo R. equipaggi facente parte dell'equipaggio, eccettuati in ogni caso i macchinisti, i fuochisti effettivi, gli allievi dei vari corsi sulle navi scuole, e il personale che sulle navi ammiraglie è addetto al servizio del comando della forza navale o frazione di forza navale.

2. La misura dell'assegno individuale è fissata in base alla posizione amministrativa della nave e cioè:

in armamento e in armamento ridotto, per ciascun individuo dell'equipaggio, L. 0.04;

in riserva, per ciascun individuo dell'equipaggio, L. 0.03;

in disponibilità, per ciascun individuo dell' equipaggio, L. 0 02;

La forza dell'equipaggio viene calcolata in base alla tabella normale o speciale con la quale la nave è equipaggiata, tenendo conto delle esclusioni di cui al n. 1 di questo articolo.

3. La somma totale risultante dall'assegno giornaliero è destinata a rimunerare, giusta le proposte dell'ufficiale in 2° approvate dal comandante di bordo, con supplementi speciali, i più meritevoli dell'equipaggio destinati a servizi vari.

4. Nell'assegnazione di tali supplementi si tien conto dei seguenti incarichi speciali:

pennesi, padroni e prodieri delle imbarcazioni, fanalisti, serpanti, quartiglieri; si assegnano altresì agli altri individui dell'equipaggio meritevoli di speciali ricompense, escluso però il personale di macchina e i sottufficiali che percepiscono soprassoldi di categoria, specialità o di funzioni.

5. I supplementi ora detti debbono risultare da nota firmata dall'autorità di bordo, nella quale siano specificati i nomi degli individui ed il motivo per cui vien loro corrisposto il supplemento. Tale documento deve unirsi alle contabilità di bordo.

6. Per nessuna ragione le somme costituenti l'assegno giornaliero predetto possono essere erogate per altro scopo, che non sia quello di ricompense personali in contanti.

Art. 24.

Massa d'economia delle navi-scuole per istruzione della bassa forza.

1. Sulle navi-scuole per l'istruzione della bassa forza è stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso un assegno giornaliero. Tale soprassoldo è di L. 0.06 per la scuola mozzi e di L. 0 03 per le scuole cannonieri, torpedinieri e timonieri, e per le navi da battaglia sulle quali svolgonsi corsi per cannonieri o timonieri.

2. L'ammontare dell'assegno predetto è versato alla massa di economia di ciascuna scuola per provvedere alle spese di libri e di cancelleria, alle altre occorrenti per l'istruzione degli allievi e per corrispondere soprassoldi per buona volontà alle istruzioni.

Art. 25.

Impiegati ed agenti civili della R. marina a bordo.

1. Gli impiegati di ruolo appartenenti all'Amministrazione della R. marina, quando imbarcati per motivi di servizio o di passaggio, sono ammessi alle mense di bordo, le quali percepiscono per essi il trattamento tavola stabilito per gli altri commensali e la razione viveri. Per l'assegnazione alle varie mense si terrà presente, per gli assimilati al grado militare, la tabella *B* annessa al regolamento di disciplina militare per i corpi della R marina; per gli altri il R. decreto che regola la precedenza fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, assegnando alla stessa mensa i funzionari appartenenti alla stessa categoria a norma del decreto suddetto; ed infine, per quelli non compresi in tale decreto, la norma di massima che tutti i funzionari civili della R. marina, il cui stipendio è inferiore o uguale a 4000 lire, debbono essere assegnati alla mensa degli ufficiali. Qualora vi sia a bordo costituita mensa di guardiamarina, parteciperanno a questa i funzionari il cui stipendio è eguale o inferiore a 2000 lire.

2. Gli agenti civili della R. marina non aventi la qualità di

impiegati di ruolo imbarcati per motivi di servizio o di passaggio, partecipano alla mensa sottufficiali alla quale è per essi dovuto il trattamento tavola degli altri commensali e la razione viveri.

3. Il presente regolamento, quello sul servizio delle direzioni dei lavori, e le « Istruzioni sugli assegni di viaggio », stabiliscono quali assegni, oltre quelli di vitto, sono dovuti agli impiegati ed agenti civili della R. marina.

4. Gli impiegati tecnici del R. istituto idrografico imbarcati per lavori inerenti alla propria specialità hanno diritto, oltre agli assegni di vitto, al maggiore assegno dovuto agli ufficiali inferiori e subalterni destinati a lavori idrografici con le norme stabilite per questi.

Art. 26.

Maestri civili e cappellani di bordo.

1. Sulla nave scuola mozzi e timonieri e sulle sussidiarie di essa, può essere imbarcato, previa autorizzazione del Ministero, un maestro civile per l'istruzione teorica degli allievi. Tale maestro è ammesso alla mensa degli ufficiali col trattamento stabilito per gli impiegati civili imbarcati, e riceve un assegno giornaliero di L. 5.

2. Semprechè il Ministero lo giudica conveniente, può imbarcare sulle RR. navi un cappellano, il quale è ammesso alla mensa ufficiali col trattamento e la razione viveri spettante agli altri commensali.

Art. 27.

Personale lavorante dei RR. arsenali imbarcato o di passaggio

1. Gli operai avventizi possono essere imbarcati per servizio delle navi e per istruzione della maestranza e degli specialisti a bordo.

2. Gli assegni spettanti al personale suddetto sono stabili dal regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori e da altre disposizioni interne dei RR. arsenali. Tali assegni, salvo quelli di vitto, sono rimborsati alla cassa di bordo sui fondi per mano d'opera delle direzioni dei lavori alle quali gli operai sono ascritti.

3. Agli operai dei RR. arsenali imbarcati di passaggio, spetta solo di partecipare al rancio dell'equipaggio, con diritto alla razione viveri.

Art. 28.

Dignitari dello Stato, membri delle Camere vitalizia ed elettiva.

1. Le Commissioni e deputazioni dei membri del Senato e della Camera dei deputati, i ministri, sottosegretari di Stato e ministri di Stato, di passaggio su RR. navi partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado, e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente incontrate.

È in facoltà del Ministero di ordinare sia fatto uguale trattamento anche per gli altri grandi dignitari dello Stato, qualora ciò sia giudicato opportuno.

2. I senatori e deputati imbarcati isolatamente partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado, alla quale si corrisponde la quota individuale di cui all'articolo 14 e la razione viveri.

Art. 29.

Personale militare del R. esercito.

1. Gli ufficiali e sottufficiali del R. esercito di passaggio su RR. navi sono ammessi alle stesse mense alle quali parteciperebbero i militari di ugual grado della R. marina di passaggio, e tali mense ricevono all'uopo gli averi per questi militari stabiliti.

2. I caporali e comuni del R. esercito di passaggio hanno diritto alla razione viveri stabilita per essi da apposita disposizione.

Art. 30.

Funzioni civili dello Stato — Personale di corpi armati.

1. Per i funzionari civili dello Stato, a qualunque corpo od amministrazione appartengano, quando di passaggio su RR. navi, si osservano le norme stabilite nell'art. 25 per il personale civile della R. marina.

2. Per il personale appartenente a corpi armati dipendenti da amministrazioni civili dello Stato (finanza, pubblica sicurezza, ecc.), si osservano le norme stabilite per il R. esercito, tenuto conto della parificazione di rango a grado militare.

Art. 31.

Funzionari esteri.

Qualora funzionari esteri si trovino di passaggio su RR. navi, si seguono per essi le stesse norme stabilite per i funzionari dello Stato di grado o posizione equivalente.

Art. 32.

Passeggieri.

Quando in seguito ad autorizzazione ministeriale o per circostanze eccezionali, come stato di guerra, rivolgimenti politici, pubbliche calamità, ecc., sono imbarcate persone di passaggio, od è loro dato ricovero su RR. navi, il comandante di bordo, d'accordo, ove sia possibile, con le autorità locali o coi RR. consoli, assegna tali persone alle mense di bordo o al rancio dell'equipaggio, secondo la rispettiva condizione sociale.

Alle mense compete per ciascun passeggiero la razione e la quota di cui all'art. 14, ed al rancio dell'equipaggio la speciale razione stabilita per essi.

Art. 33.

Costituzione di mense speciali.

Quando sia giudicato necessario, per il ragguardevole numero di persone di passaggio, è in facoltà del comandante della nave di costituire una mensa speciale per il personale di passaggio, assumendo all'uopo in servizio un altro cuoco ed un altro domestico.

Art. 34.

Famiglie di passeggieri.

1. Le famiglie di passaggio su di una R. nave, siano o no accompagnate dal capo famiglia, vanno alla stessa mensa alla quale quest'ultimo sarebbe ammesso. Alla mensa è corrisposto per ogni commensale, esclusi i bambini di età inferiore ai cinque anni, la stessa quota assegnata al capo di famiglia.

2. Qualora il capo di famiglia non abbia diritto che alla razione viveri, uguale diritto godono le persone componenti la sua famiglia, di età superiore ai cinque anni.

3. Le persone di servizio dei passeggieri ammessi a mense di ammiragli, di comandanti e di ufficiali prendono i pasti con le persone di servizio di queste mense. Per ogni domestico di passaggio è corrisposta alla mensa una quota giornaliera di L. 1.50.

Art. 35.

Personale imbarcato su navi mercantili noleggiate.
Assegni di vitto su navi mercantili mobilizzate.

1. Al personale imbarcato su navi mercantili noleggiate spettano i seguenti assegni giornalieri, oltre il trattamento vitto previsto dalle convenzioni in vigore:

Tenente di vascello - comandante militare: L. 6 00 (comprese le spese d'ufficio).

Ufficiali inferiori o subalterni	L. 2.00
Ai capi di 1ª classe	» 1.00
Ai capi di 2ª classe	» 0.70
Ai secondi capi	» 0.40
Ai sottocapi e comuni.	» 0.20

2. Il trattamento vitto, di cui al numero precedente, sostituisce gli ordinari assegni di vitto anche sulle navi mercantili di cui all'art. 3 n. 4 del presente regolamento sempre quando, per qualsiasi motivo, non siano costituite le mense o i ranci.

Tabella A.

Assegni speciali di bordo agli ufficiali del corpo di stato maggiore generale della R. marina imbarcati su RR. navi.

GRADO	CARICHE E FUNZIONI	Armamento				Armamento ridotto Riserva				Disponibilità Allestimento	
		Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)
Ammiraglio	Comandante in capo di forze navali riunite (armata), direttore superiore delle esercitazioni navali (armata)	6000	70.00	—	5.00	6000	35.00	—	5.00	—	—
	Comandante in capo di forza navale (squadra)	6000	70.00	—	4.00	6000	35.00	—	4.00	—	—
Vice-ammiraglio	Direttore superiore delle esercitazioni navali (armata)	6000	70.00	—	5.00	6000	35.00	—	5.00	—	—
	Comandante in capo di forze navali riunite (armata)	6000	50.00	—	5.00	6000	25.00	—	5.00	—	—
	Comandante in capo di forza navale (squadra)	6000	50.00	—	4.00	6000	25.00	—	4.00	—	—
Contrammiraglio	Comandante in capo o comandante di forza navale (squadra o divisione); Ispettore delle torpediniere	1800	40.00	—	3.00	1800	20.00	—	3.00	—	—
	Comandante in sottordini di forza navale (divisione)	1800	40.00	—	2.00	1800	20.00	—	2.00	—	—
	Capo di stato maggiore di forza navale o del direttore superiore delle esercitazioni navali	1800	(b) 35.00	—	—	1800	(b) 15.00	—	—	—	—
Capitano di vascello	Comandante di divisione navale	1800	30.00	—	2.00	1800	15.00	—	2.00	—	—
	Comandante di stazione navale all'estero	900	23.50	—	1.30	—	—	—	—	—	—
	Capo di stato maggiore di forza navale	900	(b) 14.00	—	—	900	(b) 7.00	—	—	—	—
	Comandante di bandiera	900	(b) 14.00	—	1.00	900	(b) 7.00	—	1.00	—	—
	Comandante di nave	900	20.00	—	1.00	900	10.00	—	1.00	5.00	0.50
	Comandante responsabile in allestimento	—	—	—	—	—	—	—	—	5.00	0.50
	Ufficiale responsabile in disponibilità	—	—	—	—	—	—	—	—	5.00	0.50
Capitano di fregata	Comandante di stazione navale all'estero	600	17.50	—	1.25	—	—	—	—	—	—
	Comandante di flottiglia di torpediniere; Comandante di squadriglia di cacciatorpediniere	600	15.00	3.00	1.00	600	7.50	1.50	1.00	4.00	0.50
	Comandante di squadriglia di torpediniere sommergibili	600	15.00	4.00	1.00	600	7.50	1,50	1.00	[illegible]	0.50
	Comandante di nave	600	15.00	—	1.00	600	7.50	—	1.00	1.00	0.50
	Capo o sotto capo di stato maggiore (capo servizio)	600	(b) 8.00	—	—	600	(b) 4.00	—	—	—	—
	Comandante di bandiera	600	(b) 8.00	—	1.00	600	(b) 1.00	—	1.00	—	—

GRADO	CARICHE E FUNZIONI	Armamen				Armamento ridotto Riserva				Disponibilità Allestimento	
		Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)
Segue Capitano di fregata	Comandante responsabile in allestimento	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00	0.50
	Ufficiale responsabile in disponibilità	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00	0.50
	Ufficiale in 2°	—	(b) 8.00	—	1.00	—	(b) 4.00	—	1.00	4.00	0.50
Capitano di corvetta	Comandante di cacciatorpediniere o di squadriglia di torpediniere	600	12.00	2.00	1.00	600	6.00	1.00	1.00	3.00	0.50
	Comandante di squadriglia di torpediniere sommergibili	600	12.00	4.00	1.00	600	6.00	1.50	1.00	3.00	0.50
	Sotto capo di stato maggiore (capo servizio)	600	(b) 6.00	—	—	600	(b) 3.00	—	—	—	—
	Comandante di nave	600	12.00	—	1.00	600	6.00	—	1.00	3.00	0.50
	Comandante responsabile in allestimento	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	0.50
	Ufficiale responsabile in disponibilità	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	0.50
	Ufficiale in 2°	—	(b) 6.00	—	1.00	—	(b) 3.00	—	1.00	3.00	0.50
	Ufficiale incaricato del materiale di artiglieria	—	(b) 6.00	—	—	—	(b) 3.00	—	—	3.00	—
Tenente di vascello	Comandante di nave	400	8.00	—	0.50	400	4.00	—	0.50	2.00	0.50
	Comandante di torpediniera sommergibile	400	8.00	4.00	0.50	400	4.00	1.50	0.50	2.00	0.50
	Comandante di torpediniera o sambuco	400	8.00	1.00	0.50	400	4.00	0.50	0.50	2.00	0.50
	Ufficiale in 2°	—	(b) 2.50	—	0.50	—	(b) 1.75	—	0.50	2.00	0.50
	Id. su cacciatorpediniere	—	(b) 2.50	0.50	0.50	—	(b) 1.75	0.50	0.50	2.00	2.00
	Ufficiale incaricato del materiale di artiglieria, o in sott'ordini al capitano di corvetta incaricato del materiale suddetto; incaricato del materiale elettrico o subacqueo o addetto al comando di una forza navale (e)	—	(b) 2.50	—	—	—	(b) 1.75	—	—	2.00	—
	Relatore su nave scuola; ufficiale E su nave officina	—	3.00	1.50	—	—	2.50	1.50	—	(f) 3.00	—
	Incaricato del materiale di artiglieria	—	3.00	2.00	—	—	2.50	2.00	—	—	—
	Incaricato del materiale subacqueo o elettrico	—	3.00	2.00	—	—	2.50	2.00	—	—	—
	Ufficiale di rotta	—	3.00	2.00	—	—	2.50	2.00	—	—	—
	Ufficiale istruttore; segretario di forza navale o del comando superiore delle torpediniere	—	3.00	1.—	—	—	2.50	1.00	—	—	—
	Ufficiale responsabile	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	0.50
	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
	Id. su torpediniere sommergibili	—	3.00	4.00	—	—	2.50	1.50	—	—	—

GRADO	CARICHE E FUNZIONI	Armamento				Armamento ridotto Riserva				Disponibilità Allestimento	
		Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)
Sottotenente di vascello	Comandante di nave	400	6.00	—	0.30	400	3.00	—	0.30	—	—
	Comandante di torpediniera	400	6.00	0.50	0.30	400	3.00	0.50	0.30	1.50	0.30
	Ufficiale in 2°	—	(b) 1.00	—	0.30	—	(b) 0.50	—	0.30	1.50	0.30
	Ufficiale di rotta o istruttore	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	—	—
	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
	Imbarcato su torpediniera o cacciatorpediniere	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	1.50	—
	Id. in sott'ordini su torpediniere sommergibili	—	3.00	4.00	—	—	2.50	1.50	—	—	—
Guardiamarina	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
	Ufficiale istruttore	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	—	—
	Imbarcato su torpediniera o cacciatorpediniere	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	1.50	—

(*a*) Oltre la razione viveri stabilita dall'art. 13.

(*b*) Oltre la quota dovuta alla mensa per essi, in conformità degli articoli 9 e 14.

(*c*) Legge sugli stipendi ed assegni fissi al personale della marina.

(*d*) Le spese d'ufficio di comandante in capo o in sott'ordini di forza navale, o di divisione o stazione navale, di comandante di flottiglia o squadriglia, non sono cumulabili con quelle di comandante di nave, torpediniera, sommergibile ecc. I comandanti di forza navale provvedono, col proprio assegno, alla cancelleria occorrente ai dipendenti capi di servizio.

(*e*) Questi assegni spettano solo ai tenenti di vascello in condizioni di anzianità per disimpegnare la carica di ufficiale in 2°.

(*f*) Spetta solo su nave officina.

AVVERTENZE.

1. Tutti gli assegni contemplati nella presente tabella sono soggetti a ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

2. La qualità di relatore di nave scuola e quella di ufficiale istruttore sono stabilite dalle tabelle di equipaggiamento o da disposizione Ministeriale.

3. Il soprassoldo di tenente di vascello incaricato del materiale di artiglieria, del materiale subacqueo o del materiale elettrico spetta soltanto sulle navi la cui tabella assegna ufficiali con la caratteristica *A*, *T*, o *E*. — Gli incarichi suddetti, se conferiti ad ufficiali non brevettati, non danno diritto al soprassoldo.

4. I soprassoldi giornalieri, eccezione fatta di quello di ufficiale in 2° su cacciatorpediniere, di ufficiale subalterno imbarcato su torpediniere o cacciatorpediniere, e di segretario di forza navale o del comando superiore delle torpediniere, non sono cumulabili fra loro.

5. Per gli assegni di cui all'annotazione (*e*) il Ministero designerà volta per volta al foglio d'ordini gli ufficiali cui spetta di percepirli.

6. L'ufficiale responsabile di un gruppo di torpediniere in disponibilità percepisce un solo assegno per spese d'ufficio. Tale assegno è raddoppiato se il numero delle unità è superiore a quattro.

Tabella B.

Assegni speciali di bordo agli ufficiali del corpo del genio navale, sanitario, di commissariato e del corpo Reale equipaggi, imbarcati su RR. navi

GRADO	CARICHE E FUNZIONI	Armamento				Armamento ridotto. Riserva				Disponibilità Allestimento	
		Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)
Tenente colonnello del genio navale. Id. macchinista. Id. medico. Id. commissario	Capo di servizio di forza navale (armata o squadra)	600	(b) 8.00	—	—	600	(b) 4.00	—	—	—	—
Maggiore del genio navale. Id. macchinista. Id. medico. Id. commissario	Capo di servizio di forza navale (squadra o divisione)	600	(b) 5.00	—	—	600	(b) 2.50	—	—	—	—
Maggiore macchinista	Come sopra e direttore di macchina	600	(b) 5.00	2.00	—	600	(b) 2.50	2.00	—	—	—
Id.	Direttore di macchina	—	(b) 5.00	2.00	—	—	(b) 2.50	2.00	—	3.00	—
Capitano del genio navale	Direttore di macchina su torpediniera sommergibile	—	3.00	4.00	—	—	2.50	1.50	—	1.50	—
	Dirigente di officina su nave officina	—	3.00	1.50	—	—	2.50	1.50	—	3.00	—
	Ufficiale istruttore	—	3.00	1.00	—	—	2.50	1.00	—	—	—
	Ufficiale di bordo	—	3.00	(e) 1.00	—	—	2.50	(e) 1.00	—	1.50	—
Capitano macchinista	Direttore di macchina	—	3.00	1.50	—	—	2.50	1.50	—	1.50	—
	Ufficiale istruttore	—	3.00	1.00	—	—	2.50	1.00	—	—	—
	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
Tenente macchinista	Direttore di macchina	—	3.00	1.25	—	—	2.50	1.25	—	1.50	—
	Capo officina su nave officina	—	3.00	1.25	—	—	2.50	1.25	—	2.75	—
	Ufficiale istruttore	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	—	—
	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
Sottotenente macchinista	Direttore di macchina	—	3.00	1.00	—	—	2.50	1.00	—	1.50	—
	Ufficiale istruttore	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	—	—
	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
Tenente macchinista. Sottotenente macchinista	Direttore di macchina su torpediniera o cacciatorpediniere	—	3.00	1.75 1.50	—	—	2.50	1.75 1.50	—	1.50	—
Tenente colonnello medico	Direttore di ospedale galleggiante	600	(b) 8.00	—	1.50	600	(b) 4.00	—	1.50	—	—
Maggiore medico	Direttore di ospedale galleggiante	600	(b) 5.00	—	1.50	600	(b) 2.50	—	1.50	—	—
Capitano medico	Capo servizio di divisione navale o primo medico della nave ammiraglia	—	3.00	2.00	—	—	2.50	2.00	—	—	—
	Primo medico di bordo	—	3.00	1.00	—	—	2.50	1.00	—	1.50	—

GRADO	CARICHE E FUNZIONI	Armamento				Armamento ridotto Riserva				Disponibilità Allestimento	
		Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Indennità di carica annua (c)	Trattamento tavola giornaliero (a)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)	Soprassoldo giornaliero	Spese d'ufficio giornaliere (d)
Tenente medico	Primo medico di bordo	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	1.50	—
	Secondo medico di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
Capitano commissario .	Capo servizio di divisione navale e primo commissario della nave ammiraglia quale che sia l'equipaggio di questa	—	3.00	2.00	—	—	2.50	2.00	—	—	—
	Primo commissario di bordo	—	3.00	1.00	—	—	2.50	1.00	—	1.50	—
	Id. id. su nave officina	—	3.00	1.00	—	—	2.50	1.00	—	2.50	—
Tenente commissario . .	Primo commissario di bordo	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	1.50	—
	Secondo commissario di bordo o addetto a segreterie di forze navali	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
Sottotenente commissario.	Secondo commissario di bordo . . .	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
Capitano del corpo R. equipaggi	Comandante di nave	400	8.00	—	0.50	400	4.00	—	0.50	2.00	0.50
	Ufficiale in 2°, o ufficiale responsabile	—	(b) 2.50	—	0.50	—	(b) 1.75	—	0.50	2.00	0.50
	Ufficiale istruttore	—	3.00	1.00	—	—	2.50	1.00	—	—	—
	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—		2.50	—	—	1.50	—
Tenente del corpo R. equipaggi	Comandante di nave	400	6.00	—	0.30	400	3.00	—	0.30	1.50	0.30
	Ufficiale in 2°, o ufficiale responsabile	—	(b) 1.00	—	0.30	—	(b) 0.50	—	0.30	1.50	0.30
	Ufficiale istruttore	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	—	—
	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
Sottotenente del corpo R. equipaggi	Comandante di nave	400	5.00	—	0.20	400	2.50	—	0.20	1.50	0.20
	Ufficiale in 2°, o ufficiale responsabile	—	(b) 1.00	—	0.20	—	(b) 0.50	—	0.20	1.50	0.20
	Ufficiale istruttore	—	3.00	0.50	—	—	2.50	0.50	—	—	—
	Ufficiale di bordo	—	3.00	—	—	—	2.50	—	—	1.50	—
Ufficiale subalterno del corpo R. equipaggi .	Direttore di musica addetto ad un comando di forza navale (armata o squadra)	—	3.00	1.50	—	—	2.50	1.25	—	—	—

(*a*) (*b*) (*c*) Identiche a quelle della tabella *A*.

(*d*) Le spese d'ufficio del primo medico o del primo commissario sono comprese nel soprassoldo. Il soprassoldo giornaliero del primo commissario di bordo è raddoppiato sulle navi il cui equipaggio, compresi ufficiali e borghesi, è superiore a 550 uomini in base alla tabella, e su quelle in servizio fuori del Mediterraneo qualunque ne sia l'equipaggio.

(*e*) Se provisto dalla tabella d'equipaggiamento.

NB. — Tutte le avvertenze della tabella *A* sono estese alla presente in quanto riguardano cariche o assegni comuni ad entrambe, la ritenuta per ricchezza mobile, ed il cumulo dei soprassoldi.

La decorrenza del raddoppiamento dei soprassoldi al primo commissario di bordo fuori del Mediterraneo di cui alla nota (*d*) si determina con le stesse norme stabilite per l'aumento di trattamento tavola. Il disposto della nota (*d*) non si applica al primo commissario quando è anche capo di servizio di divisione navale.

Tabella C.

Soprassoldi giornalieri al personale di bassa forza imbarcato su RR. navi.

CATEGORIE, SPECIALITÀ, FUNZIONI per le quali è dovuto il soprassoldo	GRADI	Soprassoldo giornaliero					
		Su navi	Su cacciatorpediniere e torpediniere	Su torpediniere sommergibili e battelli sottomarini	Su sambuchi in mar Rosso	Su sambuchi operanti fuori del mar Rosso (c)	Sulle barche a vapore armate per servizi speciali o barche torped.
Armamento.							
N. 1. Sottufficiali in comando di navi d'uso locale di dislocamento superiore alle 200 tonnellate e di navi sussidiarie (compresi gli assegni per spese di ufficio e per funzioni di commissario).	Capi di 1ª classe	2.70	—	—	—	—	—
N. 2. Sottufficiali in comando di altre navi e torpediniere (compresi gli assegni per spese d'ufficio e per funzioni di commissario).	Capi di 1ª classe	2.20	3.20	—	3.70	4.20	2.10
	Id. 2ª id.	2.05	3.05	—	3.55	4.05	2.00
N. 3. Sottufficiali in comando di guardia e capi carico. Secondi capi fuochisti conducenti di macchina. Direttori di macchina non macchinisti o fuochisti su torpediniere sommergibili (b).	Capi di 1ª classe	2.00	3.00	4.50	—	—	—
	Id. 2ª id.	1.80	2.80	4.30	—	—	—
	Secondi capi	1.70	—	—	—	—	2.20
N. 4. Capi-carico (meno i macchinisti o fuochisti e compresi i capi-carico addetti ai comandi di forze navali). Sottufficiali in comando di guardia. Segretario del relatore su navi scuole con l'incarico della biblioteca (b).	Capi di 1ª classe	1.50	2.50	4.00	3.00	3.50	2.00
	Id. 2ª id.	1.25	2.25	3.75	2.75	3.25	1.75
	Secondi capi	0.75	1.75	3.25	2.25	2.75	1.25
	Sotto capi	0.50	1.30	2.30	1.70	2.30	0.90
N. 5. Cannonieri armaroli ed artificieri. Torpedinieri siluristi, elettricisti ed artefici. Semaforisti e timonieri addetti al servizio della radiotelegrafia. Aiutanti. Operai. (Non viene corrisposto a questi specialisti quando imbarcati in qualità di allievi di qualsiasi corso).	Capi di 1ª classe	1.50	2.50	4.00	—	—	2.00
	Id. 2ª id.	1.25	2.25	3.75	—	—	1.75
	Secondi capi	1.00	2.00	3.50	—	—	1.50
	Sotto capi e comuni	0.75	1.55	2.55	—	—	1.15
N. 6. Assistenti del genio navale	Di 1ª classe	1.90	2.90	4.40	—	—	—
	Id. 2ª id.	1.65	2.65	4.15	—	—	—
N. 7 Macchinisti e fuochisti ordinari senza funzioni. (Non spetta agli allievi macchinisti). (c)	Capi di 1ª classe	1.80	2.80	4.30	—	—	—
	Id. 2ª id.	1.60	2.60	4.10	—	—	—
	2° macc. di 2ª classe	1.50	2.50	4.00	—	—	—
	Secondi capi	1.00	2.00	3.50	—	—	—
	Sotto capi	0.90	1.70	2.70	—	—	—
	Comuni	0.80	1.60	2.60	—	—	1.20
Allievi fuochisti (c)	Comuni	0.50	1.30	—	—	—	—
N. 8. Fuochisti artefici (c)	Secondi capi	1.40	2.40	3.90	—	—	—
	Sotto capi	1.30	2.10	3.10	—	—	—
	Comuni	1.20	2.00	3.00	—	—	1.60
N. 9. Macchinisti e fuochisti direttori di macchina (c)	Capi di 1ª classe	3.05	4.05	5.55	—	—	3.55
	Id. 2ª id.	2.35	3.35	4.85	—	—	2.85
N. 10. Macchinisti e fuochisti capi carico (c)	Capi di 1ª classe	2.80	3.80	5.30	—	—	—
	Id. 2ª id.	2.10	3.10	4.60	—	—	—

CATEGORIE, SPECIALITÀ, FUNZIONI per le quali è dovuto il soprassoldo	GRADI	Soprassoldo giornaliero					
		Su navi	Su cacciatorpediniere e torpediniere	Su torpediniere sommergibili e battelli sottomarini	Su sambuchi in mar Rosso	Su sambuchi operanti fuori del mar Rosso (a)	Sulle barche a vapore armate per servizi speciali o barche torped.
N. 11. Furieri di squadra	Secondi capi	0.30	1.30	—	—	—	—
	Sotto capi	0.25	1.05	—	—	—	—
	Comuni	0.20	1.00	—	—	—	—
N. 12. Musicanti e trombettieri addetti alle musiche.	Capi di 1ª classe	1.20	—	—	—	—	—
	Id. 2ª id.	1.00	—	—	—	—	—
	Secondi capi	0.80	—	—	—	—	—
	Sotto capi	0.60	—	—	—	—	—
	Comune di 1ª	0.40	—	—	—	—	—
	Comune di 2ª	0.30	—	—	—	—	—
N. 11. Personale destinato alle segnalazioni e agli armamenti di palischermi su navi ammiraglie di forze navali	Capi di 1ª classe	0.50	—	—	—	—	—
	Id. 2ª id.	0.40	—	—	—	—	—
	Secondi capi	0.30	—	—	—	—	—
	Sotto capi	0.20	—	—	—	—	—
	Comuni	0.10	—	—	—	—	—
N. 12. Segretari del comandante e del dettaglio. Aiuti dei commissari. Addetti alle segreterie dei comandi di forze navali. Coadiutori dell'ufficiale incaricato del materiale di artiglieria. Infermieri	Capi di 1ª classe	1.25	—	—	—	—	—
	Id. 2ª id.	1.00	—	—	—	—	—
	Secondi capi	0.60	—	3.10	—	—	—
	Sotto capi	0.40	1.20	—	—	—	—
	Comuni	0.30	1.10	—	—	—	—
N. 13. Funzioni di commissario per i militari non in comando (vi è compreso l'assegno per spese d'ufficio)	Sottufficiali	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	—
N. 14. Militari non appartenti alle specialità o non aventi alcuno degli incarichi specificati in questa tabella	Sottufficiali	—	1.00	2.50	1.50	2.00	0.50
	Sotto capi e comuni.	—	0.80	1.80	1.20	1.80	0.40

NOTE.

(*a*) Per gli effetti della presente tabella, il Mar Rosso s'intende limitato al sud dalla linea congiungente Jebel Siyan con la punta meridionale dell'isola di Perim, prolungata fino all'incontro con la costa araba.

(*b*) Il soprassoldo per l'incarico del comando di guardia spetta solo quando tale incarico è provisto dalla tabella di equipaggiamento, e quando in circostanze speciali il comandante lo conferisce temporaneamente con ordine del giorno a sottufficiali delle categorie marinai e timonieri per deficienza di ufficiali. Sui cacciatorpediniere tale soprassoldo si corrisponde soltanto per le giornate di effettiva navigazione qualunque sia il numero delle ore di fuoco; sulle torpediniere soltanto per dette giornate e quando non sia imbarcato l'ufficiale in 2°.

(*c*) In Mar Rosso e nelle zone intertropicali, in ogni giornata di macchina accesa questi soprassoldi sono aumentati a seconda del grado di una quota uguale al soprassoldo n. 7 su navi; sono aumentati invece di un quarto della stessa quota quando essendo la nave in porto venga accesa una delle caldaie principali per il funzionamento dei macchinari ausiliari ed in questo caso l'aumento spetta soltanto al personale effettivamente impiegato. Per gli effetti di questa annotazione gli allievi fuochisti si considerano come fuochisti effettivi.

AVVÉRTENZA GENERALE.

I soprassoldi giornalieri, eccezion fatta di quello n. 13, non sono cumulabili fra loro.

CATEGORIE, SPECIALITA, FUNZIONI per le quali è dovuto il soprassoldo	GRADI	Soprassoldo giornaliero		
		Su navi	Su torpediniere cacciatorpediniere	Su torpediniere sommergibili
Armamento ridotto o riserva.				
N 1. Sottofficiali in comando di navi d'uso locale di dislocamento superiore a 200 tonnellate e di navi sussidiarie (vi sono compresi gli assegni per funzioni di commissario e per spese d'ufficio).	Capi di 1ª classe. .	2.30	—	—
N. 2. Sottufficiali in comando di altre navi e torpediniere (vi sono compresi gli assegni per funzioni di commissario e per spese d'ufficio).	Capi di 1ª classe. .	1.85	2.35	—
	Id. 2ª id. . .	1.75	2.25	—
N. 3. Sottufficiali in comando di guardia e capi carico. Graduati fuochisti conducenti di macchina. Direttori di macchina non macchinisti o fuochisti su torpediniere sommergibili (*a*).	Capi di 1ª classe. .	1.80	2.30	2.80
	Id. 2ª id. . .	1.65	2.10	2.60
	Secondi capi. . . .	1.40	—	2.40
N. 4. Capi carico (eccettuati i macchinisti e fuochisti e compresi quelli addetti al comando di forze navali.) Sottufficiali in comando di guardia. Segretario del relatore su navi cuola (con l'incarico della biblioteca) (*a*).	Capi di 1ª classe. .	1.00	1.50	2.00
	Id. 2ª id. . .	0.85	1.35	1.85
	Secondi capi	0.50	1.00	1.50
	Sotto capi	0.35	0.75	1.15
N. 5. Semaforisti e timonieri addetti al servizio della radiotelegrafia. Aiutanti. Operai. (L'assegno non viene corrisposto a questi specialisti quando imbarcati in qualità di allievi di qualsiasi corso).	Capi di 1ª classe. .	1.00	1.50	2.00
	Id. 2ª id. . .	0.85	1.35	1.85
	Secondi capi	0.70	1.20	1.70
	Sotto capi e comuni	0.50	0.90	1.30
N. 6. Macchinisti e fuochisti ordinari senza funzioni. (Questo soprassoldo non spetta agli allievi macchinisti).	Capi di 1ª classe. .	1.50	2.00	2.50
	Id. 2ª id. . .	1.30	1.80	2.30
	2° macch. di 2ª classe	1.00	1.50	2.00
	Secondi capi	0.65	1.15	1.65
	Sotto capi	0.60	1.00	1.40
	Comuni	0.50	0.90	1.30
	Allievi fuochisti . .	0.30	0.70	—
N. 7. Fuochisti artefici	Secondi capi	0.95	1.45	1.95
	Sotto capi	0.85	1.25	1.65
	Comuni	0.80	1.20	1.60
N. 8. Musicanti. Trombettieri addetti alle musiche.	Capi di 1ª classe. .	0.80	—	—
	Id. 2ª id. . .	0.65	—	—
	Secondi capi	0.50	—	—
	Sotto capi	0.40	—	—
	Comuni di 1ª classe.	0.30	—	—
	Comuni di 2ª classe.	0.20	—	—
N. 9. Cannonieri armaroli ed artificieri. Torpedinieri siluristi, elettricisti ed artefici. (L'assegno non viene corrisposto a questi specialisti quando imbarcati in qualità di allievi di qualsiasi corso).	Capi di 1ª classe. .	1.00	1.50	2.00
	Id. 2ª id. . .	0.85	1.35	1.85
	Secondi capi	1.00	1.50	2.00
	Sotto capi e comuni.	0.75	1.15	1.55
N. 10. Macchinisti e capi fuochisti direttori di macchina.	Capi di 1ª classe. .	2.50	3.00	3.50
	Id. 2ª id. . .	2.00	2.50	3.00
N. 11. Macchinisti e capi fuochisti capi-carico.	Capi di 1ª classe. .	2.25	2.75	3.25
	Id. 2ª id. . .	1.80	2.30	2.80

CATEGORIE, SPECIALITÀ, FUNZIONI per le quali è dovuto il soprassoldo	GRADI	Soprassoldo giornaliero		
		Su navi	Su torpediniere cacciatorpediniere	Su torpediniere sommergibili
N. 12. Furieri di squadra	Secondi capi	0.20	0.70	—
	Sotto capi	0.15	0.55	—
	Comuni	0.10	0.50	—
N. 13. Personale destinato alle segnalazioni ed agli armamenti dei palischermi, su navi ammiraglio di forze navali.	Capi di 1ª classe	0.35	—	—
	Id. 2ª id.	0.30	—	—
	Secondi capi	0.20	—	—
	Sotto capi	0.15	—	—
	Comuni	0.10	—	—
N. 14. Segretari del comandante o del dettaglio. Aiuti del commissario. Addetti alle segreterie dei comandi di forze navali. Coadiutori dell'ufficiale incaricato del materiale di artiglieria. Infermieri.	Capi di 1ª classe	0.80	—	—
	Id. 2ª id.	0.60	—	—
	Secondi capi	0.40	0.90	1.40
	Sotto capi	0.25	0.65	1.05
	Comuni	0.20	0.60	1.00
N. 15. Funzioni di commissario ai militari non in comando (compreso l'assegno per spese d'ufficio).	Sottufficiali	0.30	0.30	0.30
N. 16. Militari non appartenenti alle specialità sopraindicate e non aventi alcuno degli incarichi suddetti.	Sottufficiali	—	0.50	1.00
	Sotto capi e comuni	—	0.40	0.80
N. 17. Assistenti locali del genio navale	Di 1ª classe	1.30	1.80	2.30
	Id 2ª id.	1.20	1.70	2.20

(*a*) Il soprassoldo per l'incarico del comando di guardia spetta solo quando tale incarico è previsto dalla tabella di equipaggiamento e quando in circostanze speciali il comandante lo conferisce temporaneamente con ordine del giorno a sottufficiali delle categorie marinai e timonieri per deficienza di ufficiali. Sui cacciatorpediniere tale soprassoldo si corrisponde soltanto per le giornate di effettiva navigazione qualunque sia il numero delle ore di fuoco; sulle torpediniere soltanto per dette giornate e quando non sia imbarcato l'ufficiale in 2°

AVVERTENZA GENERALE.

I soprassoldi giornalieri non sono cumulabili fra loro, eccezion fatta per quello n. 15 che è cumulabile con altri.

CATEGORIE, SPECIALITÀ, FUNZIONI per le quali è dovuto il soprassoldo	GRADI	Soprassoldo giornaliero	
		Su navi	Su torpediniere cacciatorpediniere, su torpediniere sommergibili
Disponibilità o allestimento.			
N. 1. Sottufficiali in comando (compreso l'assegno per funzioni di commissario e per spese d'ufficio)	Capi di 1ª classe	1.05	1.30
	Id. 2ª id	0.90	1.15
N. 2. Capi carico, eccettuati i macchinisti e fuochisti	Capi di 1ª classe	0.75	1.00
	Id. 2ª id.	0.60	0.85
	Secondi capi	0.35	0.60
	Sotto capi	0.25	0.45

CATEGORIE, SPECIALITÀ, FUNZIONI per le quali è dovuto il soprassoldo	GRADI	Soprassoldo giornaliero: Su navi	Soprassoldo giornaliero: Su torpediniere cacciatorpediniere, su torpediniere sommergibili
N. 3. Semaforisti e timonieri addetti al servizio della radiotelegrafia. Aiutanti. Operai. Assistenti del genio navale. (L'assegno non viene corrisposto a questi specialisti quando imbarcati in qualità di allievi in qualsiasi corso).	Capi di 1ª classe	0.75	1.00
	Id. 2ª id.	0.60	0.85
	Secondi capi	0.50	0.75
	Sotto capi e comuni	0.35	0.55
N. 4. Cannonieri, armaroli ed artificieri. Torpedinieri elettricisti, siluristi ed artefici. (L'assegno non viene corrisposto a questi specialisti quando imbarcati in qualità di allievi di qualsiasi corso).	Capi di 1ª classe	0.75	1.00
	Id. 2ª id.	0.60	0.85
	Secondi capi	0.70	0.95
	Sotto capi e comuni	0.50	0.70
N. 5. Macchinisti e capi fuochisti direttori di macchina	Capi di 1ª classe	1.95	2.20
	Id. 2ª id.	1.60	1.85
N. 6. Macchinisti e capi fuochisti capi carico	Capi di 1ª classe	1.70	1.95
	Id. 2ª id.	1.50	1.75
N. 7. Furieri di squadra	econdi capi	0.20	0.45
	Sotto capi	0.15	0.35
	Comuni	0.10	0.30
N. 8. Macchinisti e fuochisti ordinari senza funzioni. (Questo soprassoldo non spetta agli allievi macchinisti).	Capi di 1ª classe	1.20	1.45
	Id. 2ª id.	1.00	1.25
	2° macch. di 2ª classe	0.80	1.05
	Secondi capi	0.50	0.75
	Sottocapi	0.45	0.65
	Comuni	0.40	0.60
	Allievi fuochisti	0.20	0.40
N. 9. Fuochisti artefici	Secondi capi	0.70	0.95
	Sotto capi	0.65	0.85
	Comuni	0.60	0.80
N. 10. Segretari del comandante e del dettaglio. Aiuti del commissario. Coadiutori degli ufficiali incaricati del materiale di artiglieria. Infermieri.	Capi di 1ª classe	0.60	—
	Id. 2ª id.	0.50	—
	Secondi capi	0.30	0.55
	Sottocapi	0.20	0.40
	Comuni	0.20	0.40
N. 11. Fuzioni di commissario ai militari non in comando	Sottufficiali	0.20	0.20
N. 12. Militari non appartenenti alle specialità e non aventi alcuno degli incarichi sopraindicati.	Sottufficiali	—	0.25
	Sotto capi e comuni	—	0.20

AVVERTENZA GENERALE.

I soprassoldi giornalieri non sono cumulabili fra loro, eccezion fatta di quello N. 11 che è cumulabile con altri.

Tabella **D**.

Maggiori assegnamenti agli ufficiali e militari di bassa forza imbarcati su RR. navi

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADO	Misura dell' assegno — Nelle zone temperate	Misura dell' assegno — In mar Rosso e nelle zone intertropicali
N. 1. Al personale destinato a lavori idrografici (*a*)	Ufficiali superiori del corpo di stato maggiore generale . . .	3.00	8.00
	Ufficiali inferiori e subalterni come sopra o del corpo R. equipaggi	2.00	6.00
	Sottufficiali	0.75	1.50
	Sotto capi e comuni .	0.50	1.00
N. 2. Ai fuochisti eventuali (*b*)	Marinari	1.80	2.60
N. 3. Ai torpedinieri destinati al funzionamento delle macchine dinamo elettriche (*c*)	Di qualsiasi grado . .	0.50	0.80
N. 4. Ai macchinisti e fuochisti che sulle navi in disponibilità con tabella di armamento o di riserva prestano servizio alla caldaie principali od ausiliarie per il funzionamento dei macchinari ausiliari (*d*)	Sottufficiali	0.30	
	Sotto capi	0.15	
	Comuni	0.10	
N. 5. Agli istruttori, sotto istruttori, assistenti istruttori addetti ai corsi d'istruzione sulle navi scuola e sulle altre navi dove tali corsi hanno luogo (*e*)	Capi di 1ª e 2ª classe.	0.60	
	Secondi capi	0.40	
	Sotto capi	0.30	
	Comuni	0.10	
N. 6. Agli istruttori e assistenti di scuole elementari e professionali a bordo (*f*)	Sottufficiali	0.40	
	Sotto capi	0.30	
N. 7. Ai cannonieri ordinari raffermati con premio o con soprassoldo	Sotto capi	0.30	
	Comuni	0.50	
N. 8. Ai cannonieri classificati puntatori scelti (secondi capi, sotto capi e comuni) (*g*)	Puntatori scelti di 1ª classe	1.00	
	Puntatori scelti di 2ª classe	0.50	
N. 9. Ai marinari destinati al servizio di munizioniere	Comuni	0.20	
N. 10. Ai militari che fanno parte del nucleo di riserva per i sommergibili costituito sulla nave appoggio o eventualmente presso un deposito del corpo R. equipaggi (*h*)	Sottufficiali	0.25	
	Sotto capi e comuni. .	0.20	
N. 11. Ai fuochisti volontari di cui al R. decreto 19 aprile 1900	Comuni.	0.50	
N. 12. Ai consegnatari del vestiario ed ai portalettere. (Questi incarichi, eccezion fatta per le torpediniere, non possono essere conferiti al personale di macchina, di maestranza o specialista. Il consegnatario del vestiario deve essere graduato)	Militari di qualsiasi grado.	0.60	
		0.50	
		0.40	
		0.30	
N. 13. Agli addetti al servizio di tipografo o litografo su navi ammiraglie (*i*)	Militari di qualsiasi grado.	0.30	

NOTE

(*a*) Per le giornate di presenza al lavoro, e soltanto al personale effettivamente impiegato.

(*b*) Per ogni 24 ore di servizio dall'invio in macchina con fuochi accesi o per l'accensione fino a 24 ore dopo l'estinzione, oppure, dal momento in cui cessano dal prestare servizio in macchina se ciò avviene prima dell'estinzione. In quest'ultimo caso la frazione di periodo è calcolata periodo intero. Questo soprassoldo non può percepirsi nello stesso mese per più di 15 periodi, e non è cumulabile con quello per movimenti di combustibile (art. 20).

(*c*) Spetta agli individui che nelle 24 ore hanno prestato effettivo servizio di guardia per un periodo di almeno 6 ore. Agli individui il cui servizio effettivo nelle 24 ore risulta inferiore a 6 ore e maggiore di 3 spetta metà dell'assegno.

(*d*) Al personale effettivamente impiegato.

(*e*) Non è cumulabile con quello n. 6.

(*f*) Vedasi articolo 22 del regolamento. Non è cumulabile con quello n. 5.

(*g*) Spetta al militare anche non effettivamente presente a bordo finchè resta iscritto nel ruolo dell'equipaggio, salvo il caso di ricovero in ospedale a terra.

(*h*) Il deposito del corpo R. equipaggi è quello della località ove ha sede la squadriglia.

Se l'equipaggio, esclusi ufficiali e borghesi, è superiore a 500 uomini.

Se l'equipaggio è compreso fra 301 e 500 uomini.

Se l'equipaggio è compreso fra 101 e 300 uomini.

Se l'equipaggio è inferiore a 101 uomini.

(*i*) Questo assegno è aumentato di 0.20 per i tipografi-compositori.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADO	Misura dell'assegno		NOTE
		Nelle zone temperate	In mar Rosso e nelle zone intertropicali	
N. 14. Aiutanti istruttori di scherma	—	0.60		(*k*) Questo assegno spetta anche sulle torpediniere armate o in riserva e sui cacciatorpediniere, in qualunque posizione. Spetta altresì un assegno per ogni gruppo di torpediniere in disponibilità.
N. 15. Ai destinati alla manutenzione dei doppi fondi sulle navi a scafo metallico	Sotto capi e comuni di 1ª classe	0.40		
	Comuni di 2ª classe	0.30		
N. 16. Ai consegnatari dei viveri ed ai loro coadiutori sulle navi in cui il servizio ai viveri è fatto ad economia	Capi di 1ª o 2ª classe	1.20		
	Secondi capi	0.80		
	Sotto capi	0.40		
	Comuni	0.25		
N. 17. Ai marinai funzionanti da cuochi e domestici (art. 10 del regolamento)	1° cuoco	1.00		
	2° cuoco	0.80		
	1° domestico	0.80		
	2° domestico	0.50		
N. 18. Ai cuochi dell'equipaggio, ai panettieri e ai macellai (*k*)	Marinai comuni	0.50		
N. 19. Agli attendenti di mensa e cucina militari delle mense sottufficiali	Comuni di 2ª classe	0.30		

AVVERTENZE GENERALI.

1° Per i maggiori assegnamenti nn. 1, 2, 3 e 4 deve essere unito alla contabilità di bordo estratto del giornale ufficiale di bordo contenente in ogni caso l'indicazione nominativa del personale impiegato e constatante, a seconda che richiesto dalla specie dell'assegno, o l'accensione e l'estinzione dei generatori, o il funzionamento dello dinamo o la destinazione a lavori idrografici.

2° Sulle torpediniere in disponibilità spetta un solo assegno di portalettere per ogni gruppo.

Roma, lì 16 maggio 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

1907

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 7

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
presidente del Consiglio dei ministri

Constatata la esistenza della peste bubbonica in Alessandria d'Egitto;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia del 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

Le provenienze da Alessandria d'Egitto sono sottoposte all'ordinanza di sanità marittima n. 5 del 1902 contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione.

Roma, 28 giugno 1907.

Il ministro
GIOLITTI.

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 8

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste bubbonica a Gedda (Arabia);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Venezia del 19 marzo 1897;

Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 1 del 16 gennaio 1907, riguardante le provenienze da Gedda (Arabia), è revocata.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 9 luglio 1907.

Il ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1907 col quale vennero indetti gli esami teorico-pratici di idoneità per il passaggio dei volontari demaniali a posto retribuito;

Visti gli atti della Commissione centrale esaminatrice;

Determina:

È approvato il seguente elenco graduale dei candidati approvati nei predetti esami:

Romanelli dott. Mario, punti 271 — Chiesa dott. Dino, id. 257.50 — Il Grande dott. Raffaele, id. 257.25 — Zonno dott. Francesco, id. 254.50 — Guarini dott. Michele, id. 250.25 — Anfossi dott. Alerino, id. 240 — Orofino dott. Matteo, id. 239 — Rinaldi dott. Giovanni, id. 235.50 — Ciardini dott. Marino, id. 234.50 — Sparagana dott. Giuseppe, id. 223.50 — Ferro dott. Ruggiero, id. 222.25 — Aveta dott. Michele, id. 221.25 — Carnevale dott. Diodoro, id. 220 — Nicolini dott. Emilio, id. 210.25.

Roma, 29 giugno 1907.

Il ministro
LACAVA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 16 maggio 1907:

Carassai dott. Carlo, consigliere di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 4500), nominato primo segretario di 2ª classe nell'Ammistrazione centrale (L. 3500).

Amministrazione provinciale.

Con decreto Ministeriale del 15 maggio 1907:

Melo cav. dott. Giovanni, consigliere, promosso per merito dalla 2ª alla 1ª classe (L. 5000).

Valle cav. dott. Giovanni, ff. di sottoprefetto, per merito — Mozzi cav. avv. Riccardo, id., per anzianità e merito, consiglieri promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 4500).

Pace avv. Luigi fu Raffaele, per merito — Iosa dott. Alfonso, per anzianità e merito — Schenini dott. Pietro, id. id., segretari promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3000).

Zurlo dott. Leopoldo, per merito — Scotti dott. Gianfrancesco, per anzianità e merito — Ricci dott. Umberto di Francesco id. id. — Spinosi avv. Pietro, id. id., segretari promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2500).

Con R. decreto del 16 maggio 1907:

Scichilone rag. Giuseppe, ragioniere di 3ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 3000), nominato, a sua domanda, ragioniere di egual classe e con lo stesso stipendio nell'Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 6 giugno 1907:

Raita rag. Giuseppe, vice ragioniere di 2ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con decreto Ministeriale del 7 giugno 1907:

Baio Antonio, ufficiale d'ordine promosso per anzianità dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

Martinelli Pietro, alunno nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe (L. 1500):

Con decreto Ministeriale del 15 maggio 1907:

Zampino Luigi — Renaudo Giuseppe, scrivani nominati alunni.

Con R. decreto del 30 maggio 1907:

De Biase Francesco, ufficiale di 1ª classe collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

Montagna Pietro, archivista di 2ª classe, collocato a sua domanda, a riposo per motivi di salute.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 13 giugno 1907:

Ubriaco Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

De Luca Gennaro, tenente fanteria, rettificato il cognome come appresso: de Luca Gennaro.

Con R. decreto del 16 giugno 1907:

Padoa Angelo, tenente 2 artiglieria fortezza, accettata la dimissione dal grado.

Gloder Antonio Bartolomeo, tenente medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età.

Fiorioli Francesco, id., id. id. id., ed è inscritto collo stesso grado ed anzianità, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Pelizzari Giovanni, caporale congedato, ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

Spinelli barone della Scala Andrea, tenente cavalleria, accettata la dimissione dal grado.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 4 aprile 1907:

Nicoletti Giovanni, cancelliere della 1ª pretura di Udine, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Cagliari, con l'annuo stipendio di L. 2800

Bondi Albino, cancelliere della pretura di Pandino, è nominato vice cancelliere del tribunale di Salò con l'attuale stipendio di L. 1900.

Torriani Pietro, segretario della regia procura presso il tribunale di Alba, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Torino, con l'attuale stipendio di L. 2420.

Micarelli Donato, cancelliere della pretura di Cologna Veneta, è nominato vice cancelliere del tribunale di Aquila, con l'attuale stipendio di L. 1900.

Forminelli Alderano, cancelliere della pretura di Orte, è nominato vice cancelliere del tribunale di Fermo, con l'attuale stipendio di L. 1900.

Cabrini Domenico, cancelliere della pretura di Gemona, è nominato vice cancelliere del tribunale di Ferrara, con l'attuale stipendio di L. 1900.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 22 maggio 1907:

Martino Rosaria, madre di Fanceglia, soldato, L. 202.50.

Guaiana Mario, fanalista, L. 768.

Vai Ercole, guardia carceraria, L. 342.37.

Degiovanni Luciano, aiutante di marina, L. 1430.40.
Razzi Alberto, capitano, L. 2466.
De Biase Teresa, ved. Reale, L. 722 33.
Frova Teresa, ved. Cacciandra, L. 1590.
Manariello Grazia, lavorante di artiglieria, L. 300.
Casalnovo Valentino, archivista, L. 3072.
Arnaldi di Balme Enrico, consigliere di Corte d'appello, L. 209.
Torella Maria, ved. Caravoglia, L. 750.
Prati Carlo, sotto brigadiere di finanza, L. 775.
Bondioli Candida, ved. Tazzoli, L. 1469.
Gattinoni Giulio, ufficiale di scrittura, L. 1953.
Cecchi Luigi, capo guardia carceraria, L. 1360.
Baronio Faustina, ved. Paoletti, L. 1024.
Diamantini Giacomo, capitano, L. 2664.
Pinsuti Gio. Batta, operaio della guerra, L. 720.
Gianotti Matteo, id., L. 513.
D'Ammassa Giovanni, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 560.
Rela Elena, ved. Montaldo, indennità, L. 3966.
Guatteri Dante, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1173.20.
Mutarelli Vincenzo, brigadiere di finanza, L. 503.66.
Besio Maria, ved. Diglio, L. 743.66.
Corrado Innocenzo, capitano, L. 2525.
Torengo Leopoldo, capo fuochista, L. 963.
Ferroni Adelaide, ved. Carozzi, L. 260.
Colucci Anna, ved. Villamaina, L. 857.33.
De Romita Lucia, ved. De Romita, L. 869,33, di cui:
a carico dello Stato, L. 644.87;
a carico della provincia di Bari, L. 224.46.
Bocci Enchetta, ved. Panattari, L. 328.
Mori Battista, appuntato nei RR. carabinieri, L. 480.
Greco Giulia, ved. Minucci, L. 241.66
Ghiandoni Roberto, assistente locale, L. 1284.
Zambetti Luisa, ved. Simone, L. 338.33.
Palumbo Maria, lavorante d'artiglieria, L. 346.
Vivaldi Carmela, ved. Maltinti, L. 384.
Falco Caterina, ved. Siboldi, L. 173 33.
Mazzucchelli Giuseppe, vice cancelliere, L. 975.
Colandrea Francesco, capo torpediniere, L. 1048.
Pavesi Maria, ved. Arienta, L. 833.33.
Luglio Lucia, ved. Pavesi, L. 880.
Sagaria Pasquale, tenente colonnello, L. 3410.
Duce Agata, ved. Tassi, L. 333.33.
Candelaresi Carola, operaia manifatture tabacchi, L. 405.90.
Cadeo Lucrezia, ved. Polloni, L. 800.
Ciarnotta Bianchi Maria Anna, ved. Buonomo, L. 160.
Casadio Ersilio, sotto brigadiere di finanza, L. 913.
Pintabona Saverio, tenente di finanza, L. 2400.
Gregorutti Antonio, id., L. 2112.
Cajani Angela, ved. Tornaghi (indennità), L. 1638.
Terzi Gabriele, colonnello, L. 4266.
Giarola Adalgisa, ved. Manganelli, L. 629.
Amosso Rosa, ved. Rosano, L. 1466.66.
Fenci Maria, ved. Mazzei, L. 1272.33.
Turio Zaira, ved. Mirabella, L. 602 33.
Bianchi comm. Francesco, presidente al Consiglio di Stato, L. 8000.
Bianchi Cesira, ved. Brunelli, L. 1533.
Mazzucchelli Edoardo, consigliere alla Corte dei conti, L. 7200.
Nitto De Rossi Tommaso, professore, L. 4226.
Zagari Giulia, ved. Lenzi, L. 3368.
Loviso Tlodia, ved. Cegam, L. 1452.50.
Argano Pietro, 2° capo musica, L. 815.
Cammarota Pasquale, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 620.
Zerbin Elena, ved. Macedonia, L. 138.
Orsoni Teresa, ved. Gardini, L. 672.33.
Vetere Gennaro, magazziniere di generi di privativa, L. 4800.
Ceccanti Caterina, ved. Guasti, L. 256, di cui:
a carico dello Stato, L. 44 28;
a carico del comune di Prato, L. 211.72.

Barberi Domitilla, ved. Focardi, L. 208.
Porcaro Chiara, ved. Malato, L. 120.
Martorelli Attilio, maresciallo di finanza, L. 1250.
Affani Antonio, bidello, L. 864.
Campani Angelica, ved. Leoncini, L. 1041.
Bianchi Luigi, brigadiere nei RR. carabinieri, L. 475.
Patri Paolo, operaio della guerra, L. 490.
Dragoni Enrichetta, ved. Pini, L. 292.66.
Boggio Rosa, ved. Molinari, L. 320.80.
Teluccini Elena, ved. Garbarino, L. 571 33.
Lambra Luigia, ved. Schiavi, L. 55.
Moiso Rosa, ved. Boazzo, L. 360.66.
Peragallo Rosa, ved. Maurel, L. 1678.50.
Paoli Genny, ved. Mari, L. 420.66.
Adorni Lucia, ved. Amenta, L. 605.66.
Pellegrinelli Anedina, ved. Pistani, L. 259.
Cuneo Pietro, macchinista, L. 1593.20.
Francesconi Francesco, nocchiere, L. 698.40.
Fissardi Pietro, guardia di finanza, L. 430.
Gottardi Michele, sotto brigadiere di finanza, L. 417.
Berretta Gio. Batta., tenente di finanza, L. 2112.
Vanacore Emanuela, ved. Bruno, L. 150.
Tugini Salvatore, inviato straordinario, L. 8000.
D'Ablaing von Giessemburg, Agnese, ved. Tugini, L. 2666.66.
Beccuti Giovanni, usciere, L. 1152.
Cellot Teresa, ved. Ghisi, L. 283.
Cozzi Pietro, aiuto contabile, L. 1592.
Zanellato Ernesto, guardia di finanza, L. 670, di cui:
a carico dello Stato, L. 657.15;
a carico del comune di Firenze, L. 12.85.
Cunico Gio. Batta, tenente di finanza, L. 2400.
Romitallo Pasqua, lavorante d'artiglieria, L. 377.
Audi Natalina, ved. Garabello, L. 186.66.
Prevedello Giuseppe, brigadiere RR. carabinieri, L. 450.
Liguori Francesca, ved. Astarita, L. 715.
Maletto Natalina, ved. Santiano, L. 260.
Cuniberti Giuseppe, maggiore, L. 3141.
Salviati Antonia, ved. Gregori, L. 205.
Candida Cosmo, capo semaforista, L. 1300.80.
Landini Agostino, capo torpediniere, L. 1744.40.
Serrais Gennaro, capo cannoniere, L. 1788.50.
Contado Serafino, id, L. 980.
Scotti Antonio, operaio della guerra, L. 600.
Castellini Antonio, macchinista, L. 1030.
Boggioni Carlo, caporale, L. 800.
Corvi Antonio, operaio di marina, L. 900.
Cavallo Adamo, soldato, L. 300.
Tancredi Paolina, madre di Verlotta, caporale, L. 240.
Torrente Maria, ved. Garrasi, L. 320.
Rovere Felicita, ved. Paganelli, L. 614.
Zuliani Maria madre di Vallo, soldato, L. 202.50.
Faedda Giovanni, soldato, L. 300.
Cordiglieri Amleto, carabiniere, L. 360.
Magalotti Alfredo, caporale, L. 360.
De Robbio Maria, ved. Arcamone, L. 300.
De Giovanni Fortunata, madre di Pizzarello, soldato, L. 202.50
Favaro Rosa, ved. Beretta, L. 207.33.
Imparato Teresa, ved. Cilento, L. 614.41.
Maraschi Consiglia, ved. Tamarigi, L. 352.
Sala Carlo, brigadiere RR. carabinieri, L. 708.
Spezzaferro Antonia, ved. Cellesi, L. 1068.66.
Forno Delfina, ved. Messea, L. 1240.
Falconi Teresita, ved. Capecchi (indennità), L. 3833.
Ferro Tommasina, ved. Bonadei, L. 1032.
Sabbia Sante, agente di P. S., L. 849.33.
Zorzi Carlo, sottotenente, L. 1000.
Gafà Vincenzo, carabiniere, L. 640.
Prè Paolo, soldato, L. 540.
Di Gregorio Salvatore, soldato, L. 300.
Ferrero Filippo, appuntato di cavalleria, L. 540.
Mazzolani Carlo, presidente di sezione al Consiglio di Stato, L. 8000.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

E DELLA

SOCIETÀ " DANTE ALIGHIERI "

Prima serie di 250,000 obbligazioni

Garantita dalla Cassa depositi e prestiti ed amministrata dalla Banca d' Italia

Estrazione (5ª) del 1° luglio 1907.

PREMI

N. d'ordine di estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	N. d'ordine di estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
				Riporto	56400
1	2268	40000			
2	10446	5000	32	43650	100
3	25224	1000	33	49165	100
4	79715	1000	34	49816	100
5	116760	1000	35	57691	100
6	159835	1000	36	60355	100
7	171544	1000	37	67733	100
8	81607	500	38	69755	100
9	81990	500	39	70280	100
10	82891	500	40	76252	100
11	89101	500	41	78464	100
12	109390	500	42	88530	100
13	136134	500	43	90762	100
14	136125	500	44	91900	100
15	208371	500	45	92186	100
16	224329	500	46	106759	100
17	229561	500	47	111354	100
18	5206	100	48	113185	100
19	6703	100	49	138888	100
20	7192	100	50	156349	100
21	9708	100	51	159145	100
22	13706	100	52	170084	100
23	14237	100	53	181608	100
24	14599	100	54	186772	100
25	19416	100	55	190158	100
26	22657	100	56	195307	100
27	25505	100	57	197792	100
28	32246	100	58	198029	100
29	33449	100	59	201564	100
30	33629	100	60	204357	100
31	40950	100	61	208774	100
	A riportare	56400		*A riportare*	59400

PREMI

N. d'ordine d'estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	N. d'ordine d'estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
	Riporto	59400		*Riporto*	59700
62	213311	100	65	224097	100
63	214791	100	66	229874	100
64	222292	100	67	237673	100
	A riportare	59700		Totale generale	60000

N. 250 rimborsi per L. 5000 complessive

Tutte le obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette

559	3120	5803	6597	8013
8116	8599	8787	9773	11566
11988	13337	13970	14290	14647
16835	18229	18405	18512	19161
19392	19785	20058	20525	20610
21005	21133	22691	22905	26413
26418	28779	29252	33489	33681
34035	34888	35938	36156	36185
36286	36457	37545	37917	38637
40377	42189	44112	44539	45564
46105	47053	49158	49403	49631
50671	50984	51182	52213	53962
55783	56941	57209	57411	59993
60616	63764	65869	66013	66693
68122	68533	69232	70032	70150
70364	71464	72239	72358	72618
73615	74946	75085	76719	78686
79096	79664	81605	83320	84200
84629	84915	85088	85108	85266
86011	87695	88264	90174	94687
96457	98281	99154	102458	103045
103614	104761	109111	109160	109468
111798	112423	112849	115844	117187
118617	118706	119598	120790	120972
121423	121677	126537	126825	127093
127816	129643	131341	132851	133273
134451	134593	135236	137886	138533
141123	143051	143199	143879	144184
144564	145847	145925	146522	146754
147837	148561	149159	149178	149861
154877	156070	156641	159652	160471
161221	161283	161606	162610	163715
164412	165284	166412	168494	170059
170760	171493	171661	171675	173836
174434	174998	175156	175828	176117
176915	181735	182472	184040	184964
186290	187614	187660	188224	188392
189708	191698	191731	193733	194204
194736	195614	196035	197773	198246
199156	199237	199906	200748	201489
202516	203735	206635	207255	207954
209520	209918	210815	211631	212210
212615	212882	214633	215487	216898
217301	218845	220766	220952	221270
221421	225278	227646	227679	227875

228075	229813	230196	230538	230570
231157	231617	232944	234825	236690
237111	237786	238503	238846	239731
240003	240770	241269	243147	243584
243731	244646	245468	245672	246251

Elenco delle obbligazioni premiate a tutta la 4ª estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	4ª —	N. 47334	da	L.	500
Id.	» —	» 61849	»	»	500
Id.	» —	» 104215	»	»	500
Id.	» —	» 121591	»	»	500
Id.	» —	» 205392	»	»	500
Id.	3ª —	» 67542	»	»	100
Id.	4ª —	» 86710	»	»	100
Id.	2ª —	» 95189	»	»	100
Id.	4ª —	» 117788	»	»	100
Id.	» —	» 118196	»	»	100
Id.	» —	» 123559	»	»	100
Id.	3ª —	» 127285	»	»	100
Id.	» —	» 128944	»	»	100
Id.	» —	» 137098	»	»	100
Id.	4ª —	» 203679	»	»	100
Id.	2 —	» 237367	»	»	100

Elenco delle obbligazioni estratte pel rimborso di L. 20 a tutta la 4ª estrazione non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	4ª	—	N.	28889	Estrazione	4ª	—	N.	76414
id.	2ª	—	»	29641	id.	3ª	—	»	79034
id.	3ª	—	»	30235	id.	»	—	»	79219
id.	»	—	»	35220	id.	2ª	—	»	95135
id.	4ª	—	»	37731	id.	»	—	»	96531
id.	»	—	»	38492	id.	1ª	—	»	102602
id.	3ª	—	»	39770	id.	3ª	—	»	103200
id.	»	—	»	39827	id.	4ª	—	»	103311
id.	»	—	»	40453	id.	»	—	»	103354
id.	1ª	—	»	42046	id.	»	—	»	104318
id	4ª	—	»	42368	id.	»	—	»	104953
id.	»	—	»	45546	id.	1ª	—	»	108757
id.	3ª	—	»	47377	id.	»	—	»	108789
id.	2ª	—	»	47659	id.	4ª	—	»	109233
id.	3ª	—	»	48298	id.	3ª	—	»	111279
id.	4ª	—	»	48614	id.	»	—	»	112162
id.	»	—	»	53059	id.	4ª	—	»	114534
id.	3ª	—	»	53392	id.	3ª	—	»	115198
id.	»	—	»	55802	id.	4ª	—	»	116929
id	4ª	—	»	57256	id.	»	—	»	117694
id.	»	—	»	59056	id.	»	—	»	119043
id.	»	—	»	59201	id.	»	—	»	119413
id.	»	—	»	59505	id.	3ª	—	»	119925
id.	3ª	—	»	60290	id.	»	—	»	121848
id.	2ª	—	»	61506	id.	2ª	—	»	124715
id.	»	—	»	61656	id.	»	—	»	132890
id.	»	—	»	62432	id.	1ª	—	»	137716
id.	4ª	—	»	64773	id.	4ª	—	»	142905
id.	2ª	--	»	65802	id.	3ª	—	»	148180
id.	1ª	—	»	66666	id.	4ª	—	»	148978
id.	4ª	—	»	66667	id.	»	—	»	151441
id.	1ª	—	»	66785	id.	»	—	»	151597
id.	2ª	—	»	66959	id.	»	—	»	154939
id.	1ª	—	»	67415	id.	3ª	—	»	161096
id.	3ª	—	»	69207	id.	»	—	»	161504
id.	»	—	»	69874	id.	4ª	—	»	161591
id.	»	—	»	70418	id.	»	—	»	165468
id.	4ª	—	»	71809	id.	»	—	»	169950

Estrazione	4ª	—	N.	202912	Estrazione	2ª	—	N.	235124
id.	2ª	—	»	203040	id.	3ª	—	»	235330
id.	4ª	—	»	203430	id.	4ª	—	»	235752
id.	3ª	—	»	204115	id.	3ª	—	»	237539
id.	4ª	—	»	205562	id.	2ª	—	»	239678
id.	3ª	—	»	206990	id.	4ª	—	»	239746
id.	1ª	—	»	227014	id.	3ª	—	»	240126
id.	»	—	»	227351	id.	4ª	—	»	240441
id.	»	—	»	227810	id.	»	—	»	240498
id.	»	—	»	227850	id.	1ª	—	»	240516
id.	4ª	—	»	227948	id.	4ª	—	»	244160
id.	»	—	»	228409	id.	»	—	»	244304
id.	»	—	»	228598	id.	3ª	—	»	246668
id.	2ª	—	»	229203	id.	2ª	—	»	248457
id.	»	—	»	229423	id.	»	—	»	248548
id.	4ª	—	»	232725	id.	3ª	—	»	249324
id.	3ª	—	»	233557	id.	4ª	—	»	249384
id.	1ª	—	»	233579					

AVVERTENZE

La prima serie del prestito si compone di 250,000 obbligazioni numerate dall'l al 250,000.

Le obbligazioni estratte con premio saranno presentabili a partire dall'11 luglio p. v. presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della sola imposta di ricchezza mobile.

Il capitale delle obbligazioni estratte senza premio sarà pagabile a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna dal giorno 11 luglio p. v. presso tutte le sedi della Banca d'Italia.

I premi si prescriveranno dopo 5 anni ed i rimborsi dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 1° luglio 1907.

BANCA D'ITALIA
Direzione generale
amministratrice del prestito.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 95,826 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 45 - (42), al nome di *Pappalettera* Aurora di Francesco Saverio, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Bari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Pappalettere* Aurora di Francesco Saverio, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 64,143 e 564,508 d'inscrizione sui registri della Direzione generale rispettivamente per L. 100 e L. 40 al nome di Farruggio-*Gant* Salvatore di Mariano, domiciliato in Comiso (Siracusa), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Farruggio-*Gaut* Salvatore di Mariano, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese

dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,250,577 e 1,250,578 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, rispettivamente per L. 655 e 460, al nome di Farano Nicola, Francesco, *Raffaele*, Maria ed Antonio di Vincenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pontecagnano, frazione del comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Farano Nicola, Francesco, *Raffaela*, Maria ed Antonio di Vincenzo ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consol. 3.75 0[0 cioè n. 484,739 d'iscrizione sui registri della direzione generale (corrispondente al n. 1,390,200, consolidato 5 0[0) per L. 56.25, al nome di *Valleca* Maria di Basilio, minore, sotto la patria potestà del padre; n. 484,740 di L. 56.25 già n. 1,390,201 del consolidato 5 0[0 al nome di *Valleca* Luigi di Basilio, minore (come sopra), e n. 484,741 di L. 56,25, già n. 1,390,202 del consolidato 5 0[0 al nome di *Valleca* Gioacchino di Basilio, minore (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a *Velleca* Maria, *Velleca* Luigi e *Velleca* Gioacchino di Basilio, minori, sotto la patria potestà del padre, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Valmarana Angelo fu Giustino, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 261 ordinale, n. 14 di protocollo e n. 3803 di posizione, stata rilasciata dall'intendenza di finanza di Venezia, in data 5 gennaio 1907, in seguito alla presentazione della rendita di L. 500, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, quale ricevuta fu rilasciata al signor Berchet comm. Guglielmo fu Leopoldo.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Valmarana suddetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 10 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il sig. Tommasini Oreste fu Domenico ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 315 ordinale, n. 2278 di protocollo e n. 16,803 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Genova, in data 6 agosto 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 45, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Tommasini Oreste fu Domenico il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, il 10 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Alfano Giambattista fu Antonio, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2377 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Palermo, in data 6 maggio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di una cartella della rendita di L. 500, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Alfano Giambattista fu Antonio, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 20 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 dei certificati del consolidato 5 0[0:

a) n. 484,471 di L. 100, intestato ad Acquarone Giovanni Antonio fu Giovanni e attergato di cessioni fatte dal titolare ad Antonio Rubino e da questo a Grossi Giuseppe;

b) n. 47,270-442,570 di L. 130, intestato a Gallo Giovanni Battista Luigi fu Giovanni e attergato di cessione fatta da Luigia Pagani, autorizzata dal marito Giovanni Battista Ninfa Priuli, a Giuseppe Grossi fu Bernardo;

c) n. 55,962-431,262 di L. 20 e 71,561-466,951 di L. 5 intestati a Barone Ambrogio fu Domenico e attergati di cessioni fatte da Rosa Antonia Novaro fu Domenico, vedova Barone, ad A. Rubino, e da Antonio Rubino a Giuseppe Grossi fu Bernardo.

Si previene chiunque possa avervi interesse che i primi mezzi fogli di tali certificati, contenenti le dichiarazioni di cessioni su accennate, sono stati uniti ai nuovi certificati 3.75-3.50 0[0 emessi in sostituzione per conversione, formandone parte integrante, e che perciò non hanno isolatamente alcun valore.

Roma, 1° luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.96 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 16 luglio

occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

15 luglio 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto.	101 99 24	100 11 24	101.83 91
3 1/2 % netto.	100.95 92	99 20 92	100.81 66
3 % lordo....	69 95 —	68.75 —	69.25 16

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione provinciale.

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 80 alunni agli impieghi di seconda categoria (ragioneria).

In esecuzione del decreto ministeriale in data 24 scorso giugno, è aperto un concorso per l'ammissione di 80 alunni agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre 1907 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami saranno scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 20 ottobre prossimo venturo, alla prefettura della provincia, nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di ragioniere, conseguito in un istituto tecnico del Regno.

Fermo l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti non più tardi del 20 ottobre, è concesso ai concorrenti, che conseguiranno il diploma di ragioniere nella sessione autunnale, di ritardarne la presentazione fino al 15 novembre successivo.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

PROVE SCRITTE

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1° Statuto fondamentale del Regno — Forma del Governo — Il Re — La Famiglia Reale — I poteri dello Stato — Diritti e doveri dei cittadini — Il Senato — La Camera dei deputati — I ministri — L'ordine giudiziario — Le istituzioni comunali e provinciali.

2° Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno — Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali — Consiglio di Stato — Corte dei conti — Avvocatura erariale — Amministrazioni provinciali, specialmente quelle dipendenti dai Ministeri dell'interno, del tesoro e delle finanze.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze.*

1° Ricchezza e suoi fattori — Scambio — Valore — Moneta — Credito — Banche — Proprietà — Rendita — Salario — Interesse — Profitto — Consumo della ricchezza — Varie specie di consumi.

2° Demanio e beni pubblici — Redditi patrimoniali degli enti pubblici — Tributi e loro classificazione — Debito pubblico — Credito comunale e provinciale — Monopoli e servizi pubblici — Bilanci pubblici — Spese pubbliche.

III. — Ragioneria ed aritmetica applicata.

1° Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione — Il patrimonio — Funzioni ed organi dell'amministrazione economica — Valutazione dei singoli elementi patrimoniali — L'inventario — Il preventivo — L'esercizio — Le scritture — Il rendiconto — Aziende pubbliche — Loro indole e loro caratteri — Azienda dello Stato — Azienda della provincia — Azienda del comune — Aziende pubbliche minori — Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2° Interessi semplici e composti — Annualità ed ammortamenti — Piani di prestiti con obbligazioni e senza — Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi — Riparti e loro applicazioni — Conti correnti nei vari casi e nei vari metodi.

PROVA ORALE.

I — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

1° Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni — Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle prove.

2° Dei commercianti — Delle società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri principali titoli di credito — Del fallimento.

III. — *Statistica.*

Concetto generale della statistica — Sue divisioni principali — Raccolta dei dati — Medie statistiche — Strumenti della statistica — Operazioni principali della statistica ufficiale — Ordinamento degli uffici di statistica — Importanza pratica delle statistiche ufficiali — Statistica finanziaria.

IV. *Geografia e storia d'Italia.*

1° Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi — Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e con l'estero.

2° Dalla rivoluzione francese fino all'insediamento della capitale del Regno in Roma — Cenni sulle origini e sulla storia della Casa Savoia e dei suoi più illustri principi.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 1° luglio 1907.

Il direttore capo della I divisione
EMPRIN.

AVVISO DI CONCORSO
per l'ammissione di 60 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza.

In esecuzione del decreto Ministeriale 27 giugno 1907, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni nella carriera dei delegati di pubblica sicurezza, giusta le norme stabilite dal testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, della legge 29 dicembre 1901, n. 636, e del regolamento degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 aprile 1905, n. 216 e modificato con R. decreto 8 settembre 1906, n. 512.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno essere presentate dai concorrenti non più tardi del giorno 15 settembre p. v. alla prefettura della provincia nella quale risiedono e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di 30, al 15 settembre p. v.;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale dimora del concorrente, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° certificato di penalità di data non anteriore a quella del presente avviso:

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti fisici ed ha statura non inferiore a metri 1.61;

6° certificato da cui risulti che venne soddisfatto all'obbligo della leva militare, o che venne chiesta la iscrizione nelle liste di leva, qualora la classe a cui l'aspirante appartiene non sia stata ancora chiamata;

7° diploma di licenza di liceo o di istituto tecnico o di scuola media di commercio, oppure il certificato di avere compiuto con esito favorevole, in uno dei collegi, scuole, od accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata.

Nella domanda, che dovrà essere scritta tutta di proprio pugno, il concorrente dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che d'ora innanzi saranno assunti in servizio.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Saranno ammessi al concorso anche gli ufficiali delle guardie di città e delle guardie municipali, purchè abbiano età non superi[illegible] zioni [illegible] condotta, e siano dotati di coltura, attitudine e capacità sufficienti per il posto cui aspirano.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle prefetture non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte potranno cadere soltanto sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 5 del programma stesso.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà a norma del regolamento 30 aprile 1905, n. 216, modificato con R. decreto 8 settembre 1906, n. 512, nelle prove scritte ed orali, e semprechè abbia superato, con felice esito, tali prove, la Commissione esaminatrice aggiungerà 5 punti di merito per ogni lingua estera che il concorrente dimostrerà di conoscere, oltre la francese, in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia o fotografia, e che sostengano lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà dalla Commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di novembre p. v. e nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Le spese di viaggio che all'uopo dovranno sostenersi dagli aspiranti saranno a loro carico esclusivo, e non si terrà pertanto conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

Salvo le speciali disposizioni che regolano l'ammissione nel personale di pubblica sicurezza degli ufficiali delle guardie di città e municipali, i concorrenti vincitori saranno classificati per ordine di punti e nominati alunni fino a concorrenza del numero dei posti pel quale fu aperto il concorso.

Se però, dopo bandito il concorso e prima della chiusura di esso, si saranno verificate nuove vacanze e la Commissione esaminatrice crederà di proporre l'assunzione in servizio di altri candidati non vincitori del concorso, ma dichiarati idonei, sarà in facoltà del Ministero di nominarli alunni, seguendo sempre l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili nel ruolo dei funzionari.

A parità di punti, sarà data la precedenza a quello che avrà prestato, per maggior tempo, servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina.

Gli alunni dovranno fare un tirocinio di sei mesi almeno, dei quali i primi quattro in ufficio di pubblica sicurezza. Trascorso il primo periodo di esperimento, gli alunni riconosciuti idonei al servizio di pubblica sicurezza, dovranno frequentare la scuola di polizia scientifica, istituita presso la direzione generale della pubblica sicurezza per quel tempo che sarà stabilito dal Ministero.

Gli alunni che avranno frequentato con profitto il corso di polizia scientifica, e che, anche in questo secondo esperimento saranno stati dichiarati idonei, avranno diritto alla nomina a delegato di pubblica sicurezza di 3ª classe, con l'annuo stipendio di lire duemila, secondo la graduatoria di ammissione, man mano che si verificheranno delle vacanze.

L'alunnato è gratuito, ma potrà essere accordata una indennità mensile, non maggiore di lire cento, a quelli alunni che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla loro abituale dimora o da quella delle loro famiglie.

Roma, 28 giugno 1907.

Il direttore generale di pubblica sicurezza
LEONARDI.

PROGRAMMA
per gli esami di ammissione nella carriera di delegato di pubblica sicurezza.

1° Codice civile (disposizioni preliminari, e libro I);

2° Codice penale;
3° Codice di procedura penale (titolo preliminare e libro I);
4° Codice di commercio (persone — atti — libri — società — fallimenti);
5° Statuto fondamentale del Regno — Legislazione positiva speciale);
a) legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento;
b) legge sul personale di pubblica sicurezza e relativo regolamento;
c) legge sulla stampa;
d) legge sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;
e) regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, sul meretricio;
f) regolamento 24 giugno 1860, n. 4152, circa il rimpatrio degli indigenti;
g) legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti e relativo regolamento;
h) R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero.
6° Legislazione positiva generale:
a) disposizioni principali della legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa; della legge comunale e provinciale; della legge elettorale politica; della legge sul Consiglio di Stato; della legge sulla giustizia amministrtiva; della legge sulla Corte dei conti; della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato; della legge sulla emigrazione e relativo regolamento: del R. decreto per la esecuzione delle norme della legge di pubblica sicurezza sulla mendicità;
b) disposizioni che hanno attinenza col Codice penale o con le attribuzioni dell'ufficiale di pubblica sicurezza e che si trovano nella legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e nel relativo regolamento; nella legge sugli infortuni del lavoro e relativo regolamento; nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e nel relativo regolamento; nella legge sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti e nel relativo regolamento; nella legge sulla polizia delle miniere, cave e torbiere e nel relativo regolamento; nel regolamento 27 giugno 1897, n. 290, sul le caldaie a vapore;
7° lingua francese, di cui ogni candidato dovrà dar prova di avere sicura conoscenza.

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale.

In esecuzione del decreto ministeriale in data d'oggi, è aperto un concorso per l'ammissione di 150 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di dicembre 1907 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

I vincitori del concorso, dopo sei mesi di alunnato, saranno nominati segretari di prefettura di 4ª classe, con l'annuo stipendio di lire duemila.

Le domande di ammissione agli esami, debbono essere scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 20, ottobre p. v., alla prefettura della provincia nella quale risiedono e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30, alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso;

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione e non ha difetti fisici od imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Fermo l'obbligo di presentare, non più tardi del 20 ottobre, la domanda e i documenti relativi, è concesso ai concorrenti di esibire il diploma indicato al n. 7 entro il 25 novembre successivo.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. — Diritto civile;
II. — Diritto costituzionale;
III. — Diritto amministrativo;
IV. — Economia politica e scienza delle finanze;
V. — Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°);
VI. — Diritto commerciale;
VII. — 1° Legge elettorale politica;
2° leggi sulla stampa;
3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;
4° legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la chiesa;
5° leggi sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;
6° legge sulla Corte dei conti;
7° legge sul contenzioso amministrativo;
8° legge sui conflitti di attribuzione;
9° legge e regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa;
10° testo unico della legge comunale e provinciale e successive modificazioni e relativo regolamento;
11° legge sui segretari comunali e altri impiegati comunali e provinciali;
12° legge e regolamento di pubblica sicurezza;
13° leggi e regolamenti sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
14° leggi sulle opere pubbliche;
15° legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
16° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
17° leggi e regolamenti sugli acquisti dei corpi morali;
18° legge organica sulla pubblica istruzione e legge sull'istruzione obbligatoria;
19° legge sul reclutamento del R. esercito;
20° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo;
21° leggi sui prestiti ai Comuni ed alle Provincie;
22° legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

23° sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. — Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. — Una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno dichiarati vincitori del concorso potranno, durante l'alunnato, ricevere un'indennità mensile non superiore alle L. 100 se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, 10 luglio 1907.

Il direttore della divisione I
EMPRIN.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La visita a Desio del ministro degli affari esteri dell'Impero austro-ungarico al ministro degli affari esteri d'Italia, comincia a essere commentata dalla stampa estera, la quale vede in essa un nuovo coefficente della pace europea.

I giornali viennesi rilevano l'estrema cordialità dell'incontro dei ministri Tittoni ed Aehrenthal che ha un significato di pace.

La *Neue Freie Presse* dice che il colloquio avviene sotto buoni auspicî. Tutti in Austria-Ungheria si associano di tutto cuore al desiderio che si manifesta in Italia che le relazioni tra i due paesi divengano così cordiali ed intime che qualsiasi prevenzione per l'avvenire scompaia.

Il *Deutsches Volksblatt* dice che il colloquio di Desio è la prova evidente di quale importanza l'Italia annetta oggi a coltivare le buone relazioni con l'Austria-Ungheria.

La *Post* di Berlino, dice che la triplice alleanza non può avere il significato di avvincere gli Stati contraenti con legami tali da togliere loro ogni libertà di movimento e da isolarli, ma che essa ha invece per solo ed unico scopo di facilitare ad ognuno degli Stati che vi partecipano la conservazione della pace. Il raggiungimento di tale scopo non può essere compromesso dal riavvicinamento tra la Francia e l'Italia che è in ogni caso assolutamente conciliabile con la fedeltà alla alleanza con la Germania e con l'Austria-Ungheria.

Per quel che concerne l'Italia e l'Austria-Ungheria l'incontro dei ministri Tittoni ed Aehrenthal a Desio mostra che le due potenze sanno bene quali sono i loro vitali interessi e proprio per riguardo ad essi rimangono a ragion veduta fedeli alla triplice alleanza con lealtà inviolabile e con tenacia immutabile ».

Il colloquio politico dei due uomini di Stato avvenne [illegible]ri mattina e sui risultati di esso l'*Agenzia Stefani* [illegible]mise ieri sera da Desio il seguente comunicato:

[illegible] colloquio che ha avuto luogo stamane fra il [illegible]hrenthal e l'on. Tittoni sono stati espressi [illegible]imenti di amicizia cordialissima che [illegible]anza uniscono i due Governi ed [illegible] generale europea e di tutte [illegible] per l'Austria-Ungheria e per l'Italia speciale interesse, ha fatto constatare ai due ministri, con reciproca soddisfazione, il loro accordo completo. Questo accordo, di cui la base resta sempre il principio dell'equilibrio e del mantenimento dello *statu quo*, si applica, non solo al presente, ma a qualsiasi eventualità avvenire ».

* * *

Un telegramma da Budapest, al *Neue Tageblatt*, assicura che secondo il nuovo progetto di compromesso austro-ungarico, l'Austria e l'Ungheria concluderebbero fra esse, come due Stati esteri, un trattato doganale e commerciale fino al 1917, non denunciabile.

Nel trattato verrà constatata la comunanza doganale.

Le entrate doganali saranno amministrate in comune e serviranno a far fronte alle spese comuni.

Di fronte alle potenze estere ognuno degli Stati contraenti sarà autonomo, ossia i trattati avranno lo stesso tenore, ma saranno ratificati in senso autonomo.

* * *

Il Sultano del Marocco vuole assolutamente finirla con Raisuli, che con la cattura di Mac Lean minaccia di turbare le buoni relazioni dell'impero con l'Inghilterra.

Telegrafano da Fez che una mahalla di circa 1000 uomini è partita per la regione dei Fahs, ove si accrescerà con le truppe già in via per quella regione, per procedere contro Raisuli.

La loro azione dipenderà dall'esito delle trattive in corso tra Mohamed Taib, sceriffo di Quessau, e le tribù dei dintorni.

Un altro telegramma annunzia che le truppe del Maghzen hanno riportato per la prima volta una vittoria in un piccolo scontro; vittoria che è considerata di grande importanza, perchè da più di tre anni non si è avuto preponderanza nè da una parte nè dall'altra.

Il ministro britannico a Tangeri telegrafa al suo Governo che egli ha ricevuto ieri nuove lettere del Caid Mac Lean. Sembra che Raisuli tratti ora meglio il suo prigioniero. La situazione però è sempre immutata.

* * *

Non ostante si voglia far credere, dai comunicati ufficiali, che le relazioni fra il Governo degli Stati-Uniti e quello giapponese vadano facendosi giornalmente più cordiali, il corrispondente da New York del *Times* si mostra di ben differente parere, come può rilevarsi dal seguente telegramma che il *Times* pubblicò ieri mattina, nel quale dice:

« Non possiamo ancora sapere esattamente quale gravità abbia la situazione a San Diego di California. Secondo un telegramma pubblicato dal giornale *The World*, tra americani e giapponesi avvengono frequenti tafferugli. Un oratore che ha parlato ieri sulla piazza maggiore, innanzi a dodicimila persone, ha provocato nel suo uditorio una grande effervescenza. Egli ha dichiarato che le spie giapponesi facevano fotografie e disegni lungo tutta la costa, travestite da pescatori. Prendevano dei sondaggi nelle baie e rilevavano i piani degli stretti e dei punti di sbarco.

Al forte Rosencrans sono state scoperte altre due spie giapponesi: sono due domestici che erano impiegati nel forte. Corre voce che essi poterono procurarsi non solo delle fotografie del forte, ma anche copie di parecchi

documenti ufficiali. Il Ministero della guerra manca ancora [illegible] ordinato al comandante del forte di mandare immediatamente un rappresentante. L'incidente del forte Rosencrans ha condotto alla strana scoperta che negli Stati Uniti non esiste alcuna legge che punisca le spie in tempo di pace. Le spie possono essere scacciate dai terreni militari, ma legalmente non si può far nulla contro di esse. Si annunzia che uno dei risultati dell'incidente di San Diego sarà quello di far votare dal Congresso di Washington una legge per punire lo spionaggio ».

A Tokio però si smentiscono gli arresti di spie di cui parla il *Times*, ed il *Daily Telegraph*, in un suo dispaccio da Tokio, dice che il ministro della guerra, intervistato, ha recisamente dichiarato che non ha mai inviato alcun spia nè militare, nè borghese ad esaminare i forti americani. Egli ha aggiunto che attualmente non vi sono in America altri ufficiali dell'esercito giapponese oltre agli *attachés* dell'Ambasciata.

Le onoranze a Garibaldi

Parigi anche nella giornata di ieri ha continuato a festeggiare gli ospiti garibaldini e ad esaltare la figura gloriosa dell'eroe di Digione.

Nel pomeriggio all'Hôtel de Ville ebbe luogo un ricevimento in onore dei garibaldini.

Il presidente del Consiglio municipale, Lefèvre, insieme al prefetto della Senna, De Selves, ed al prefetto di polizia, Lépine, ricevette dapprima nel suo gabinetto la Delegazione parlamentare italiana, che gli consegnò la medaglia commemorativa delle feste centenarie in onore di Garibaldi.

Quindi Lefèvre ricevette i membri del Comitato incaricato di offrire alla città di Parigi il fascio consolare romano in bronzo a nome dei Municipi italiani, che sabato venne posto sulla statua di Garibaldi.

Il colonnello Elia presentò la Delegazione e diede poi lettura della lettera del sindaco di Roma che in nome di tutti i municipi italiani offrì il fascio.

Infine il presidente del Consiglio municipale ricevette la Delegazione della Lega franco-italiana di Torino.

Il corteo dei garibaldini intanto giungeva all'Hôtel de Ville.

I garibaldini, entrando nella sala della festa, furono ricevuti dai signori Lefèvre, De Selves e Lépine.

Il generale Canzio prese la parola e pronunciò un discorso applauditissimo terminando col grido di « Viva la Francia ».

Parlò poscia l'on. Mazza, salutato con vivissimi applausi.

Durant, in nome della Lega franco-italiana, ringraziò il Consiglio municipale di aver accordato un luogo per collocare il monumento di Garibaldi.

I francesi non dimenticheranno come nei giorni della sventura i garibaldini abbiano dato il loro sangue per la Francia.

La cerimonia terminò al suono della Marsigliese. Quindi si visitarono le sale del Municipio.

Venne poi servito un sontuoso rinfresco.

Iersera ebbe luogo un banchetto offerto dalla Lega franco-italiana e dal Comitato pel monumento a Garibaldi in onore degli ospiti.

Il generale Canzio, che presiedeva il banchetto, sedeva tra l'incaricato di affari d'Italia e il rappresentante del ministro della guerra. Tra gli invitati si notavano Ettore Ferrari, il deputato Beauquier, il colonnello garibaldino Gattorno, il presidente della Camera di commercio di Parigi ed altre notabilità.

Il generale Canzio presentò ieri al Ministero della guerra, al generale Picquart una larga rappresentanza dei veterani dell'esercito dei Vosgi.

Fra [illegible] si notavano il colonnello Gattorno [illegible] ufficiali [illegible] dente della Lega democratica francese.

Il ministro Picquart si è intrattenuto con ciascuno di essi e ha detto quindi che era lieto di rendere pubblico omaggio di riconoscenza ai valorosi che nelle ore del pericolo erano corsi a difendere la Francia quando era abbandonata da tutti.

Il generale Canzio a nome dei garibaldini ha vivamente ringraziato il ministro ed ha detto quanto grande sia l'amore di tutti gli italiani per la Francia e la loro stima per il carattere adamantino del suo ministro della guerra; poi ha notificato al capitano Cazalas, ufficiale d'ordinanza del generale Picquart che il Re d'Italia di *motu proprio* gli ha conferito la croce di cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, in riconoscenza delle cortesie usate dal capitano stesso ai garibaldini recatisi ora a Parigi.

***** La presidenza federale della *Corda Fratres*, plaudendo all'omaggio reso dai consolati italiani e [illegible] alla memoria di Garibaldi, e ritenendo che l'Eroe debba essere solennemente commemorato dagli studenti di tutte le nazionalità, delibera di tenere in Roma, dal 9 al 16 dicembre, un convegno internazionale, che riesca la vera apoteosi della gioventù al cavaliere dell'umanità.**

Il programma dei festeggiamenti solenni, già deliberato da apposita Commissione, verrà comunicato quanto prima.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. il Duca degli Abruzzi ha telegrafato da Quebec, al segretario di Stato per la marina esprimendogli la sua grande soddisfazione e la sua gioia per le accoglienze fatte agli ufficiali ed agli equipaggi della squadra italiana durante la sua recente visita agli Stati Uniti.

La visita del ministro Achrenthal. — L'ospite illustre di S. E. Tittoni a Desio ha compiuto ieri, prima di convenire a colloquio ufficiale, una passeggiata in carrozza nel parco della villa.

Dopo il colloquio, terminato alle 13, i due ministri sedettero a colazione e quindi tennero circolo nel parco.

Alle ore 16 il barone von Achrenthal ha ricevuto collettivamente i pubblicisti colà convenuti che gli vennero presentati da S. E. Tittoni.

Poscia i due ministri coi loro capi di Gabinetto si recarono in carrozza al Municipio, salutati rispettosamente dalla popolazione, e furono ricevuti dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri comunali. Il barone von Achrenthal espresse la sua riconoscenza per l'accoglienza ricevuta.

I due ministri visitarono poscia gli stabilimenti industriali Gavazzi e Targhetti, acclamati dagli operai e tornarono indi alla villa.

Il barone von Achenthal e l'on. Tittoni partirono alle ore 19 per Torino, dove giunsero alle 23, scendendo all'Hôtel d'Europe.

Stamane i due ministri, insieme al conte di Lutzow ed ai rispettivi capi di Gabinetto, barone Gagern e comm. Bollati, sono partiti, alle 9.40, per Racconigi.

Vi sono giunti alle ore 10.34 e sono stati ricevuti alla stazione dal cerimoniere di Corte conte Avogadro e dagli aiutanti di campo comandante Cafiero e maggiore Piano, ed hanno proseguito [illegible] la villa Reale in vettura di Corte alla postigliona, sa[illegible] spettosamente dalla folla che si era radunata al lo[illegible]

In Campidoglio — Il Consiglio [illegible] è riunito iersera in seduta pubblica, sot[illegible] sessore Voghera

Data lettura del verbale della [illegible] interpellò il Consiglio per con[illegible] dine del giorno e procedere [illegible] sistette per mantenere [illegible]